

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
DIFESA (IV)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
FINANZE (VI)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	115
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	123
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	125
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	127

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Esame emendamenti testo unificato C. 106-2812-3852-A

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 ottobre 2016.

**Disposizioni concernenti la certificazione ecologica
dei prodotti cosmetici.
Esame emendamenti testo unificato C. 106-2812-
3852-A.**

Il Comitato dei nove si è svolto dalle
14.35 alle 15 e dalle 16.05 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Emendamenti C. 1658-A Zampa 5

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. Emendamenti C. 2354 Lombardi ... 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. Emendamenti C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 ottobre 2016.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Emendamenti C. 1658-A Zampa.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 ottobre 2016.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.
Emendamenti C. 2354 Lombardi.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.

Emendamenti C. 106 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI, *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo

n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (*Deliberazione*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (*Svolgimento e conclusione*) 8

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 8

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 9

RISOLUZIONI:

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 11

AVVERTENZA 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 ottobre 2016 – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

(*Deliberazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni del Viceministro dell'Interno Filippo Bubbico, in qualità di Presidente della Commissione centrale per la defini-

zione e applicazione delle speciali misure di protezione, di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, e dei Procuratori della Repubblica delle città con alto tasso di criminalità organizzata.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*, Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria*, Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, e Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, Giulia SARTI (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente* e Sofia AMODDIO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma*, Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, e Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

C. 4039 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa

in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (A. C. 4039).

Rammenta che l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Hanoi il 6 novembre 2015, il primo sulla materia tra le due Parti contraenti, è teso alla predisposizione di un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti del Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica socialista del Vietnam. Concluso in esito ad iniziativa italiana, l'accordo in esame è finalizzato a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo italo vietnamita, segnala che lo stesso si compone di un preambolo e 14 articoli.

Nel passare agli aspetti di stretta attinenza della Commissione giustizia, fa presente che rilevano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1e all'articolo 2. Con riferimento all'articolo 1, osserva che lo stesso specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, precisando che la voce « Amministrazioni doganali » si riferisce, per il Vietnam, al Dipartimento Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze, e per l'Italia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione nazionale. Con l'articolo 2, inoltre, viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale (paragrafo 3); il paragrafo 4, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, fa presente che lo stesso si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'articolo 3 dispone in materia di competenze del Corpo della guardia di finanza, mentre l'articolo 4 reca la copertura finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge A.C. 4080 – trasmessa alla Camera dei deputati l'11 ottobre 2016 – risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, dell'A.S. 2287, presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.

Segnala che il provvedimento consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi, e rammenta che il Capo I (artt. 1-9) riguarda le disposizioni generali; il Capo II (artt. 10-11) riguarda l'organizzazione; il Capo III (artt. 12-27) riguarda il finanziamento e la fiscalità; il Capo IV (artt. 28-31) riguarda interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (artt. 32-36) riguarda la riforma e la razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (arti-

colo 37) riguarda il controllo e le sanzioni; il Capo VII (artt. 38-41), infine, riguarda le disposizioni transitorie e finali.

Osserva che l'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Tra le principali novità, segnala le seguenti: viene istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a 400 milioni di euro annui; si introduce un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana, a valere sull'istituendo Fondo, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004); si introducono contributi selettivi, sempre a valere sul Fondo, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese; si prevedono apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; si introducono misure di rafforzamento della disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico e audiovisivo; si prevede la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici; in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo; si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori nel settore cine-

matografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci, di rapporti di lavoro nel settore.

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, fa presente che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 33, che conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

Rammenta che la delega è esercitata attraverso l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, emanati secondo le modalità indicate dall'articolo 36 della proposta di legge. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati: responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto; uniformità di classificazione (dei film) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica; istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un organismo di controllo della classificazione, disciplinando composizione, modalità di nomina, compiti, modalità di funzionamento; soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge n. 161 del 1962; definizione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della classificazione e dei termini entro cui tale accertamento può intervenire; previsione di un sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati; abrogazione e

modifica della normativa vigente incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.

Rileva che l'articolo 37 affida al Ministero per i beni e le attività culturali la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi. Stabilisce fin d'ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta, oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi, anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa. Il Ministero provvede a ciò nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal testo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo alcune, per le quali, si applicherà dunque l'ordinario termine di 15 giorni relativo alla *vacatio legis*.

Segnala, in particolare, che tra le disposizioni destinate ad entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, figurano quelle di cui agli articoli 33 (disposizioni in materia di tutela dei minori) e 37 (in materia di vigilanza e sanzioni).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.55.

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la risoluzione 7-01121 Mattiello è stata abbinata alla risoluzione 7-01070 Ferraresi, che i presentatori hanno già illustrato. Ricorda, altresì, che nella prima seduta il Governo è intervenuto in merito alla risoluzione presentata dal deputato Ferraresi. Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle due risoluzioni, avvertendo che le stesse saranno poste in votazione in base all'ordine di presentazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE osserva che, con le risoluzioni oggi in esame, i proponenti richiamano l'attenzione sull'importanza dell'adozione di strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale idonei a fronteggiare la criminalità organizzata, anche nella prospettiva di scongiurare lacune della rete di cooperazione capaci di consolidare situazioni di sostanziale impunità in determinate aree geografiche. L'omogeneità dei temi proposti e degli impegni richiesti suggerisce una trattazione unitaria delle stesse.

Al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che il potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria rappresenta, da tempo, una priorità per il Governo, nella consapevolezza del valore cruciale che essi rivestono per l'effettività dell'intervento giudiziario nel contrasto delle forme più gravi di criminalità. Ricorda, infatti, che il Governo si è seriamente impegnato sul versante europeo, realizzando significativi sforzi per recepire le normative europee e colmare, così, il

gap che si era prodotto negli ultimi quindici anni, provocando sia costose procedure di infrazione, sia, soprattutto, ostacoli alle autorità di contrasto nell'utilizzo di efficaci ed importanti strumenti di lotta alla criminalità.

Ricorda, altresì che, nella consapevolezza dell'importanza sempre crescente di tali strumenti, presso il Ministero della giustizia è stata istituita una commissione ad hoc, proprio con lo scopo di fornire un contributo tecnico-scientifico ai lavori parlamentari che hanno condotto al varo della riforma del Libro XI del codice di procedura penale, di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 149. Secondo la medesima ispirazione, numerose sono le iniziative che sono state adottate, aventi l'obiettivo di ampliare la rete di cooperazione giudiziaria con Paesi terzi di importanza strategica.

Sotto tale profilo, a suo avviso, meritano di essere ricordate le misure che hanno esteso e reso più efficiente la rete della cooperazione internazionale, attraverso il ripristino della figura dei magistrati di collegamento, in Paesi cruciali per la criminalità organizzata ed il terrorismo: alla nomina del magistrato di collegamento in Francia, è seguita, recentemente, quella del magistrato di collegamento in Albania ed è in corso la procedura di selezione per il magistrato di collegamento con il Marocco; inoltre, è stata avviata un'intensa campagna di negoziati per la conclusione di Trattati bilaterali con diversi Stati, tra i quali anche gli Emirati Arabi Uniti.

Ciò premesso, in relazione alla parte premissiva della risoluzione 7-01070 Ferraresi, propone di riformulare il primo capoverso nei termini seguenti: « il Ministro della giustizia ha firmato in data 16 settembre 2015 con il suo omologo emiratino Sultan bin Saeed Al Badi due accordi bilaterali di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti ».

Esprime, quindi, sul secondo e terzo capoverso della premessa parere favorevole, proponendo, invece, la soppressione del quarto capoverso della stessa.

Propone, inoltre, di riformulare il quinto capoverso della parte premissiva nei termini seguenti: « In particolare, i trattati bilaterali conclusi con quest'ultimo Paese in materia di assistenza giudiziaria penale ed in materia di estradizione – preme ribadirlo – sono stati avviati e sottoscritti proprio su iniziativa italiana, nella consapevolezza dell'importanza strategica che riveste detto Paese, sotto molteplici aspetti, fra i quali il rischio di reinvestimento speculativo di capitali di origine illecita e il pericolo di costituire un rifugio per persone ricercate dalle autorità italiane; », mentre esprime parere favorevole sul sesto capoverso della medesima premessa.

Quanto alla restante parte premissiva dell'atto di indirizzo in discussione, ne propone la riformulazione nei termini seguenti: « Con particolare riferimento alla vicenda processuale di Amedeo Maticena, è importante sottolineare che l'accordo bilaterale in materia di estradizione con gli Emirati Arabi non risulterebbe, in nessun caso, applicabile, posto che la richiesta di estradizione nei confronti del Maticena fu avanzata in data precedente all'avvio dei negoziati, per fatti commessi anteriormente. In particolare, la prima domanda di estradizione è stata avanzata in data 13 settembre 2013 e trasmessa alle competenti autorità emiratine il 23 settembre successivo, per via diplomatica. La seconda domanda di estradizione è stata sottoscritta in data 14 giugno 2014 e trasmessa alle competenti autorità emiratine il 3 luglio 2014. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dalle autorità emiratine in relazione alla prima richiesta, è stata inviata una ulteriore domanda di estradizione il 23 luglio 2015; pertanto, l'extradizione di Amedeo Maticena non può che fondarsi su altre Convenzioni internazionali, di cui entrambi gli Stati siano parte, ovvero sulla « cortesia internazionale », come avvenuto sinora; infatti, le due domande di estradizione sono state

fondate l'una sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/55/25 del 15 novembre 2000, e l'altra sulla cortesia internazionale; entrambe le richieste sono ancora al vaglio delle autorità emiratine e sono tuttora in corso le interlocuzioni attraverso i canali diplomatici, dai quali si ricevono puntuali e costanti flussi informativi ».

Quanto alla parte premissiva della risoluzione 7-01121 Mattiello, esprime sulla stessa parere favorevole, ad eccezione del sesto capoverso della stessa, del quale propone la seguente riformulazione: « il Ministro Orlando, sin da subito, aveva reso noto l'interesse del Governo italiano in merito ad una pronta operatività dei due accordi ».

Nel passare all'esame della parte dispositiva degli atti di indirizzo 7-01070 Ferraresi e 7-01121 Mattiello, esprime parere favorevole sul primo capoverso di entrambe le risoluzioni, purché riformulato nei termini seguenti: « presentare con urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti dalle parti il 16 settembre 2015, ricercando le soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dei principi costituzionali ».

Esprime, inoltre, parere favorevole sul secondo capoverso della risoluzione Ferraresi, ove riformulato nei seguenti termini: « accelerare le procedure di entrata in vigore di tutti i trattati di cooperazione stipulati e sottoscritti dal Governo ».

Esprime, infine, parere favorevole sul secondo capoverso della risoluzione Mattiello e sul terzo capoverso della risoluzione Ferraresi, se riformulati nei seguenti termini: « nelle more della ratifica del trattato, a valutare se sussistano i presupposti per agire in via diplomatica al fine di ottenere l'estradizione di Amedeo Matacena ».

Vittorio FERRARESI (M5S) si riserva di accettare o meno le riformulazioni testé

proposte dal sottosegretario Migliore in relazione alla parte premissiva della risoluzione a sua firma, soltanto all'esito di una più approfondita valutazione. Con riferimento alla parte dispositiva, accetta la riformulazione del primo e del secondo capoverso, mentre non concorda in ordine alla riformulazione del terzo capoverso testé proposta dal rappresentante del Governo. In proposito, rammenta che il sottosegretario Ferri, nella seduta del 13 ottobre scorso, aveva assicurato che il Governo avrebbe adottato, in via diplomatica, tutte le iniziative necessarie ad ottenere l'estradizione di Amedeo Matacena. Rammenta, altresì, come lo stesso sottosegretario Ferri abbia fatto menzione di alcuni problemi di carattere interpretativo riferiti all'articolo 3 del Trattato del 16 settembre 2015, nel quale, peraltro, non si fa riferimento alcuno alla questione della pena di morte.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che, contrariamente a quanto asserito dal deputato Ferraresi, il trattato del 16 settembre 2015 fa riferimento alla questione relativa alla pena capitale. Quanto al terzo capoverso della parte dispositiva della risoluzione 7-01070 Ferraresi, fa notare come la sua formulazione risponda ad esigenze di mera « cortesia » istituzionale, dal momento che, assicura, il Ministero degli affari esteri, a breve, avanzerà agli Emirati Arabi una formale richiesta di estradizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva, anche tenuto conto di quanto dichiarato dal sottosegretario Ferri nella seduta del 13 ottobre scorso, come il secondo capoverso della risoluzione 7-01121 Mattiello e 7-01070 Ferraresi potrebbero essere ulteriormente riformulati nei termini seguenti: « nelle more della ratifica del trattato, ad agire in via diplomatica al fine di ottenere l'estradizione di Amedeo Matacena ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, concorda con l'ipotesi di riformulazione appena suggerita dalla presidente e la

propone ai presentatori delle due risoluzioni.

Davide MATTIELLO (PD) concorda con la riformulazione dell'atto di indirizzo 7-01121 a sua firma, testé proposta dal rappresentante del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) richiama l'attenzione sulla necessità che nel secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione a sua firma di faccia esplicito riferimento ai trattati di cooperazione stipulati tra lo Stato italiano e gli Emirati Arabi Uniti. Propone, quindi, che il predetto capoverso, sia riformulato nei termini seguenti: « accelerare le procedure di entrata in vigore stipulati e sottoscritti dal Governo con gli Emirati Arabi Uniti ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sulla riformulazione testé proposta dal deputato Ferraresi.

Vittorio FERRARESI (M5S), all'esito della discussione testé svoltasi, ribadisce di

accettare la riformulazione del primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione a sua firma, proposta dal rappresentante del Governo, e di accettare l'ulteriore riformulazione del terzo capoverso della medesima. Ribadisce, inoltre, che sulle riformulazioni della parte premissiva dello stesso atto di indirizzo proposte dal sottosegretario Migliore si riserva si effettuare una più approfondita valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Amministrazione e Sicurezza nazionale dell'Assemblea nazionale del Kenya, guidata dal vicepresidente Alois Musa Lentoimaga 15

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 15

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 19

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 25 ottobre 2016.

Incontro informale con una delegazione della Commissione Amministrazione e Sicurezza nazionale dell'Assemblea nazionale del Kenya, guidata dal vicepresidente Alois Musa Lentoimaga.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.15 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento segnala che esso costituisce un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di cinema e di audiovisivo, superando le disposizioni vigenti, tra cui il decreto legislativo n. 28 del 2004, e conferendo talune deleghe al Governo. Segnala che le competenze della III Commissione attraversano buona parte delle disposizioni del provvedimento alla luce non soltanto dei richiami a fonti del diritto europeo ed internazionale, recati dall'articolo 1, ma anche in considerazione di uno degli obiettivi dichiarati nell'articolato, consistente nella promozione di coproduzioni internazionali, nella circolazione e distri-

buzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero.

Sottolinea che si tratta di un obiettivo che attiene alla sfera dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e della promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, vale a dire di priorità di cui è investita in modo diretto la rete italiana all'estero e che questa Commissione valuta con particolare attenzione. Inoltre, l'inquadramento della materia nel contesto dei valori costituzionali, europei e di una politica internazionale fondata anche sulla cultura come presupposto del dialogo tra i popoli è finalizzato ad includere la «settima arte» in una strategia onnicomprensiva che include gli investimenti sulla sicurezza e sulla cultura in quanto questioni connesse.

In merito agli innovativi richiami al diritto sovranazionale, segnala che l'articolo 1 del provvedimento, attinente all'oggetto e alle finalità dello stesso, affida alla Repubblica – in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – «la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione».

Ricorda che l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l'Unione incoraggia la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al settore della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Quanto alla Convenzione UNESCO – approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII

Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia nel 2007 – promuove la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. In particolare, individua tre principi fondamentali: il riconoscimento della natura specifica dei beni e dei servizi culturali; l'affermazione del diritto sovrano degli Stati in materia di politica culturale; la necessità di rafforzare e ridefinire la cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al fine di accrescere la loro capacità di preservare il loro patrimonio e di promuovere le loro creazioni culturali.

Evidenzia, poi, che sul terreno delle finalità non è secondario che il provvedimento si proponga di favorire crescita industriale, promuovere turismo e creare occupazione.

Merita, a suo avviso, una segnalazione l'articolo 3 che include tra gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo quello di promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero. Inoltre, tra tali obiettivi figura la promozione di una più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia.

Può essere utile anche rilevare che il comma 3 dell'articolo 4 introduce a livello legislativo statale il riferimento alle *Film Commission*, istituzioni che forniscono anche supporto e assistenza alle produzioni nazionali ed internazionali, finora oggetto solo di interventi normativi regionali, disponendo il riconoscimento del ruolo e dell'attività di tali soggetti nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello europeo e internazionale.

Considerato che il provvedimento si muove nell'intento dichiarato di contribuire alla definizione dell'identità nazio-

nale, appare significativo l'articolo 5, dedicato alla nazionalità italiana delle opere, da definire sulla base di parametri soggettivi, indicati nella lettera *a*). È significativo che tale nazionalità sia attribuita in presenza di nazionalità italiana « o di altro Paese dell'Unione europea » delle numerose figure professionali che contribuiscono alla realizzazione di opere cinematografiche. Nello stesso articolo è altresì rilevante il richiamo doveroso all'elemento linguistico: la nazionalità italiana sussiste quanto le riprese sonore siano in italiano o anche in dialetto o nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999. Sulla questione della tutela delle minoranze linguistiche entra più in profondo l'articolo 9, ad essa dedicato, laddove dispone che le opere straniere, i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione per la trasmissione in un territorio con minoranze linguistiche riconosciute, possono essere ivi distribuite trasmesse in lingua originale anche prima della uscita delle stesse opere nelle sale in lingua italiana, il tutto con finalità di tutela della concorrenza e per la promozione della circolazione in Italia di opere europee e straniere. La nazionalità italiana di un'opera può derivare, peraltro, anche dalla presenza di componenti della *troupe* che siano soggetti fisicamente residenti e sottoposti a tassazione in Italia.

Evidenzia anche l'articolo 6, che presenta analogie con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004, che disciplina il riconoscimento della nazionalità italiana di opere in coproduzione internazionale, prevedendo in primo luogo tale riconoscimento per le opere realizzate in base agli accordi internazionali di reciprocità. In mancanza di tali accordi il riconoscimento può avvenire, per le opere cinematografiche, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale; per quelle audiovisive viene individuata una soglia minima di partecipazione ai diritti di proprietà (20 per cento) e richiesto che il diritto di

sfruttamento per il territorio italiano sia mantenuto in capo all'impresa nazionale.

Quanto al ruolo del Ministero, che si presuppone essere quello dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 10, riguardante le funzioni statali, esso appare di un certo alto profilo rispetto ai rapporti con l'estero in quanto concorre « a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali » nella materia di specie e « cura in raccordo con il MAECI le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali in materia ». Inoltre, il Ministero, in raccordo con altri Ministeri, « svolge le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva e ne coordina l'attuazione al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere ». Si tratta di competenze di notevole rilievo ai fini della promozione all'estero delle imprese italiane. Infine, il Ministero « svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il MAECI e con accordi con l'ENIT » e « svolge attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e avvalendosi anche mediante accordi *ad hoc* delle relative articolazioni nazionali ed internazionali. È di tutta evidenza il nesso con la nostra rete diplomatico-consolare e con gli istituti italiani di cultura nel mondo, in particolare.

In stretta connessione con i compiti affidati al Ministero sopra richiamati, ricorda che l'articolo 11 – introdotto dal Senato – istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo che ha tra i suoi compiti quello di coadiuvare il Mibact in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali. Occorre certo assicurare che l'istituzione del Consiglio avvenga in modo sollecito e adeguato al fine di

facilitarne la delicata attività, che sarebbe da esso svolta, rispetto alla definizione della posizione del Ministero su accordi internazionali nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali, e ciò per scongiurare ritardi o rallentamenti nel cosiddetto concerto ministeriale che si deve acquisire in occasione della sigla o della ratifica di accordi internazionali.

Appare anche rilevante l'articolo 14, sui requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere ai benefici finanziari e fiscali, che esclude tale possibilità per opere che incitano alla violenza o all'odio razziale, e questo anche in ottemperanza al diritto internazionale.

Sul piano delle agevolazioni fiscali sono da segnalare norme sul credito di imposta, di cui agli articoli da 15 a 22, disciplinanti il trattamento per opere internazionali e per la distribuzione internazionale delle opere italiane. Vi sono poi contributi automatici e meccanismi premianti in base ai risultati conseguiti dalle imprese per la distribuzione in Italia e all'estero, per i ricavi derivanti dallo sfruttamento di diritti in tutte le piattaforme di distribuzione, in Italia e all'estero, nonché per la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario (articolo 24). Vi sono poi contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (articolo 26), da destinare a giovani autori e imprese anche di piccole dimensioni che ottengano un riconoscimento da cinque esperti di chiara fama internazionale.

Vi è poi una sezione dedicata alle attività di formazione cinematografica e audiovisiva per cui il Ministero, secondo quando dispone l'articolo 27, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a, tra l'altro, promuovere l'internazionalizzazione del settore e a sostenere

la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale. Il Ministero sostiene ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo anche in raccordo con il MAECI. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria anche in forma confederale. Si tratta di un insieme di soggetti che include a pieno titolo i soggetti che anche all'estero si spendono per gli obiettivi del provvedimento nell'esercizio di un mandato istituzionale e comunque in un'ottica di sistema Paese.

Sulla base di quanto esposto, ritiene che il provvedimento in esame disciplini in maniera compiuta la dimensione internazionale delle attività riguardanti la produzione e distribuzione dei prodotti cinematografici ed audiovisivi e che pertanto la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame nell'auspicio che esso dedichi attenzione e valorizzazione all'impegno che la rete estera nella sua interezza già svolge nella materia e che potrà essere adeguatamente rilanciato con un mirato coinvolgimento, anche sul piano dell'accesso ai nuovi strumenti finanziari, in particolare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni della relatrice.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
(C. 4080 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il progetto di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

espresso apprezzamento per i richiami, di cui all'articolo 1 del provvedimento, a fonti del diritto europeo ed internazionale, utili ad inquadrare la materia nel contesto di una politica europea ed internazionale fondata sulla cultura come presupposto del dialogo tra i popoli e in una strategia nazionale onnicomprensiva che, includendo a pieno titolo le opere cinematografiche e l'audiovisivo, contempla investimenti in cultura, in internazionalizzazione, nella promozione dei saperi, sul territorio italiano e all'estero;

atteso il ruolo del cinema e dell'audiovisivo anche rispetto alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, oltre che del nostro sistema produttivo, di cui è investita in modo diretto la rete italiana all'estero;

apprezzata l'attenzione che il provvedimento manifesta, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, dei minori, delle minoranze linguistiche

nell'obiettivo della promozione di una più ampia promozione del cinema e dell'audiovisivo;

apprezzata la nozione di respiro europeo che il provvedimento delinea circa la nazionalità italiana delle opere;

sottolineato il ruolo delicato che il Mibact è chiamato ad esercitare, in raccordo con il MAECI e avvalendosi anche di segmenti della rete italiana all'estero, nello svolgimento di attività di rilievo esterno, quali la definizione della posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali nella materia, nonché ai fini dell'attuazione di accordi internazionali, oltre ad attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva e alla stessa promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici;

preso atto del ruolo consultivo che l'istituendo Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo è destinato ad esercitare nei confronti del Mibact in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali;

valutato positivamente l'apparato di strumenti finanziari e fiscali di sostegno, che include contributi per enti pubblici e soggetti privati per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a

promuovere, tra l'altro, l'internazionalizzazione del settore e sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di valorizzare in modo adeguato il ruolo della rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura nella realizzazione delle finalità del provvedimento.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dei programmi di A/R di cui agli atti del Governo n. 339 (Acquisizione di una prima *tranche* di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico) e n. 340 (Studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale).

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino 21

Audizione di rappresentanti di Leonardo (ing. Daniele Romiti, Capo della Divisione Elicotteri) sull'Atto di Governo n. 340 21

Audizione di rappresentanti del Consorzio CIO (ing. Gianpiero Lorandi, Capo della Divisione Sistemi di difesa di Leonardo, e dott. Vincenzo Giannelli, Presidente e Amministratore delegato di Iveco DV) sull'Atto di Governo n. 339 21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 ottobre 2016.

Nell'ambito dell'esame dei programmi di A/R di cui agli atti del Governo n. 339 (Acquisizione di una prima *tranche* di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico) e n. 340 (Studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale):

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.20.

Audizione di rappresentanti di Leonardo (ing. Daniele Romiti, Capo della Divisione Elicotteri) sull'Atto di Governo n. 340.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

Audizione di rappresentanti del Consorzio CIO (ing. Gianpiero Lorandi, Capo della Divisione Sistemi di difesa di Leonardo, e dott. Vincenzo Giannelli, Presidente e Amministratore delegato di Iveco DV) sull'Atto di Governo n. 339.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	22
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	25
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	27
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari. Atto n. 338 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	34
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto n. 347 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	36
AVVERTENZA	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede chiarimenti circa il ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio, sottolineando come la prospettiva della necessità di procedere da parte della Commissione

bilancio anche all'esame, eventualmente congiuntamente alla Commissione finanze, del decreto-legge n. 193 del 2019, in materia fiscale, complichino notevolmente la situazione, determinando un prolungamento dei tempi e un esame difficoltoso. Stigmatizzando l'assenza di correttezza nelle relazioni fra il Governo ed il Parlamento, chiede chiarimenti al Governo, auspicando un intervento della Presidenza.

Laura CASTELLI (M5S), associandosi alla richiesta del deputato Marcon, ribadisce la necessità di ottenere chiarimenti circa la tempistica relativa alla presentazione alla Camera del disegno di legge di bilancio. Auspica altresì di ricevere precisazioni da parte del Viceministro Morando in merito alla trasmissione del testo del citato decreto-legge, posto che il testo risulta già reperibile su alcuni siti non istituzionali.

Maino MARCHI (PD) sottolinea preliminarmente che il testo del decreto-legge n. 193 del 2019, in materia fiscale, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è già stato presentato alla Camera, attendendosi solo l'assegnazione alle Commissioni competenti. Pur non nascondendo che l'eventuale necessità da parte della Commissione bilancio di procedere parallelamente anche all'esame del predetto decreto-legge potrebbe rendere più difficoltosa l'organizzazione dei lavori relativa all'esame del disegno di legge di bilancio, evidenzia la presenza di precedenti al riguardo.

Rocco PALESE (Misto-CR), confermando le critiche e le preoccupazioni espresse circa i contenuti e la tempistica dell'esame dei due provvedimenti, nell'auspicare una rapida trasmissione del testo del disegno di legge di bilancio, ricorda che in realtà la legge n. 196 del 2009 aveva la sua *ratio* proprio nella semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che la Presidenza della Camera, nella tarda giornata di ieri, ha assegnato l'esame

in sede referente del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, alle Commissioni riunite V e VI.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che le misure caratterizzanti l'impianto del disegno di legge di bilancio sono già indicate nel Documento programmatico di bilancio, trasmesso nei termini previsti dalla normativa vigente sia alle istituzioni europee sia alle Camere. In merito al ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio, precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze è impegnato in un lavoro di trasposizione puntuale degli effetti finanziari della prima sezione del disegno di legge di bilancio sulla seconda sezione e che, trattandosi di un'innovazione, i tempi tecnici di tale operazione richiedono effettivamente un lasso di tempo maggiore rispetto al passato. Assicura comunque che il lavoro tecnico di predisposizione del predetto disegno di legge da parte del Ministero dell'economia e delle finanze terminerà nel corso di questa settimana, mentre poi la trasmissione definitiva del disegno di legge sarà decisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'osservare che le forme e le procedure relative dell'esame parlamentare del decreto-legge in materia fiscale è rimesso all'autonomia delle Camere, riconosce comunque che l'esame congiunto di tale provvedimento da parte delle Commissioni V e VI potrebbe ritardare l'inizio dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio.

Giulio MARCON (SI-SEL) esprime disappunto circa la comunicazione con cui la Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali ha fatto presente che il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica, dal momento che il collegamento di provvedimenti legislativi alla manovra di finanza pubblica sarebbe dovuta più correttamente avvenire con la Nota di aggiorn-

namento del DEF 2016, recentemente esaminata dalle Camere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, alla luce del ritardo nella presentazione alla Camera del disegno di legge di bilancio per il 2017, l'organizzazione delle modalità e dei tempi di esame del medesimo saranno comunque oggetto di discussione in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto ai fini del parere alla I Commissione e che tuttavia non ha potuto concludere il relativo *iter* in quanto il provvedimento stesso è pervenuto medio tempore all'esame dell'Assemblea, alla quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che nella seduta del 18 ottobre 2016 la relattrice aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala di non essere ancora in grado di rispondere in maniera esaustiva alle richieste di chiarimento formulate dalla relattrice nella seduta del 18 ottobre scorso, in quanto non sono ancora pervenuti tutti i necessari elementi istruttori di competenza dei Ministeri interessati. Ricorda infatti che il testo attualmente all'esame della Commissione bilancio presenta numerose modifiche rispetto a quello sul quale nella seduta del 14 gennaio 2015 la

stessa Commissione aveva deliberato la richiesta di una relazione tecnica, pervenuta il 24 marzo 2015, nella quale, verificata negativamente dalla RGS, sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria. Precisa quindi che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto al Ministero dell'interno la redazione di una nuova relazione tecnica sul testo da ultimo predisposto dalla Commissione affari costituzionali, che non è ancora pervenuta, mentre è stata trasmessa dal predetto Ministero competente una nota tecnica che comunque fornisce alcuni chiarimenti. Fa presente comunque che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito permette di superare alcune delle criticità sul piano finanziario presenti nel testo precedente, con riferimento al quale era stata predisposta la relazione tecnica.

Rileva quindi che possono ritenersi superate le criticità segnalate con riferimento sia all'articolo 4, in materia di strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia all'articolo 5, in materia di identificazione dei minori stranieri non accompagnati.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di indagini familiari, pur confermando che è possibile svolgere le attività in esso previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Evidenzia inoltre che l'articolo 8, che prevede il rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato, ha natura puramente ordinamentale.

Per quanto riguarda invece il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, la cui istituzione è prevista dall'articolo 9 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverte che è stato chiesto al predetto Ministero di fornire conferma sulla effettiva possibilità di svolgere i necessari adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine in merito all'articolo 12, che prevede l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala che il Ministero dell'interno provvederà quanto prima ad aggiornare la quantificazione dei relativi oneri, sulla base della quale si valuterà l'eventuale necessità di integrare le risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, utilizzati dall'articolo 21 per l'attuazione della predetta disposizione, con ulteriori disponibilità finanziarie.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno che il Governo sta approfondendo nell'istruttoria del provvedimento, allo scopo di giungere a una rapida soluzione delle problematiche di carattere finanziario dello stesso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, augurandosi che si possa giungere all'espressione del parere nel più breve tempo possibile, eventualmente anche nel prosieguo della giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.

C. 106 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII e X. In particolare ricorda che seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, con una

condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 18 ottobre scorso, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando alcune modifiche al testo, anche per tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. È stato inoltre approvato un emendamento volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Con riferimento alle ricordate modifiche, per quanto riguarda quelle che presentano profili finanziari, segnala che per le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste dall'articolo 5 in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le stesse possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbe altresì confermato che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale (articolo 8, comma 2) gravino esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 5. Evidenzia inoltre che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 8, comma 2, graveranno esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 106 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti

il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di supporto del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previste in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 5;

le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 8, comma 2, graveranno esclusivamente sul soggetto condannato, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In relazione alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Ricciatti 9.50, che è volto a prevedere che una quota dei diritti versati dai produttori ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, sia destinata a campagne di promozione e informative destinate ai consumatori e ai produttori di cosmetici. Fa presente come tale previsione sia in contrasto con la condizione – poi recepita nel testo in esame – posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 6 ottobre 2016, volta alla soppressione della previsione che parte dei proventi relativi ai predetti diritti

fossero destinate prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala la proposta emendativa Moretto 5.50, che è volta a prevedere che il Comitato si avvale anche di esperti di comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, che partecipano a titolo non oneroso, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Fa quindi presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulla proposta emendativa Ricciatti 9.50 in quanto, come evidenziato dalla relatrice, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre parere contrario sulla proposta emendativa Moretto 5.50, non ritenendo sufficiente ad escludere oneri per la finanza pubblica la previsione che la partecipazione di esperti al Comitato avvenga a titolo non oneroso, giacché tale previsione potrebbe essere compatibile con la corresponsione di rimborsi spese. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Terzoni 4.01, che prevede l'introduzione dei marchi « BIO » e « ECO », in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.50 e 9.50 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di

idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.

C. 2354.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla legge n. 1261 del 1965, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. Segnala di non aver osservazioni da formulare in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, in quanto lo stesso reca norme complessivamente finalizzate al contenimento dei costi derivanti dall'espletamento del mandato da parte dei membri del Parlamento e dei componenti delle assemblee o dei consigli regionali. Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Assemblea, in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo segnala che per le seguenti proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Civati 1.70, che prevede, tra l'altro, il trasferimento della gestione previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'INPS, demandando a tale ente anche la verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale nonché i controlli sul mantenimento degli stessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Palese 8.13, la quale prevede, per i membri del Parlamento che siano altresì membri del Governo, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi al complesso delle indennità riconosciute a ciascuno e la rendicontazione delle spese di soggiorno e viaggio eventualmente riconosciute, in una apposita sezione del sito internet del Governo, a cura di un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da tre esperti. Ai componenti del Comitato non sono riconosciute indennità, ad eccezione dei gettoni di presenza, per i giorni in cui si è effettivamente riunito il Comitato ed il rimborso delle spese sostenute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su entrambe le proposte emendativa puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento all'emendamento Palese 8.13,

osserva che gli oneri conseguono alla previsione della corresponsione di gettoni di presenza e rimborsi spese ai tre componenti del Comitato. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 8.13, in considerazione dell'importante effetto, ai fini della trasparenza, della disposizione che si vuole introdurre e dell'esiguità del relativo costo, da valutare anche in relazione ai notevoli effetti di risparmio del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, sottolineando come gli emendamenti vadano valutati autonomamente e non in relazione agli effetti finanziari complessivi del provvedimento al quale si riferiscono, riconosce che gli oneri derivanti dall'emendamento Palese 8.13 sono di importo trascurabile e si rimette pertanto alle decisioni che la Commissione vorrà assumere al riguardo.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, pur concordando con le osservazioni del Viceministro relative all'onerosità dell'emendamento Palese 8.13, ritiene tuttavia che, in considerazione dell'esiguità di tali oneri, possa esprimersi sul medesimo nulla osta.

Pertanto propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.70, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. La Convenzione aggiorna quella vigente tra Italia e Romania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 e ratificata con la legge n. 680 del 1978. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando in sintesi i contenuti dell'Accordo che modificano la Convenzione vigente e che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame aggiorna quella già in vigore tra i due Stati. Con riferimento alle disposizioni della Convenzione medesima oggetto di modifiche sostanziali (articoli 10, 11 e 12) considerate dalla relazione tecnica non formula osservazioni, in considerazione di quanto affermato dalla stessa relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione, valutato in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, reca norme per la disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo nonché deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali. Rileva, altresì, che il testo, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, che non reca un prospetto riepilogativo degli oneri. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano oggetto, finalità e principi del provvedimento, trattandosi di norme di contenuto definitorio, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 4, che reca norme sulle funzioni e i compiti delle regioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le *Film Commission*, previste dagli ordinamenti regionali, siano istituite, laddove non presenti, e svolgano la propria attività nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati a ciascuna regione.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, in materia di nazionalità italiana delle opere, non ha osservazioni da formulare. In merito all'articolo 7, che reca norme sulla tutela e la fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo – Cineteca nazionale –, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – che la rete nazionale delle cineteche pubbliche possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 8, in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 10, che reca norme sulle funzioni statali, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata ad individuare le funzioni e i compiti dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione e tutela della cultura cinematografica e audiovisiva nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle risorse riservate a tali finalità nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 13.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca disposizioni sul Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto

che, come affermato dalla relazione tecnica, il funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e della relativa Segreteria tecnica venga assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competenti in materia cinematografica, di cui si prevede la soppressione in forza della norma in esame (sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo) e di altre disposizioni del provvedimento. Evidenzia peraltro che non vengono espressamente indicati gli importi che, per effetto delle soppressioni disposte, saranno specificatamente destinati all'istituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione. Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento ai profili di onerosità connessi ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti del Consiglio superiore, ai sensi del comma 7, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale questi saranno comunque inferiori rispetto a quelli complessivamente previsti a normativa vigente per le medesime finalità per i suddetti organismi collegiali.

Riguardo all'articolo 12, che prevede gli obiettivi e le tipologie di intervento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e l'articolo 39, comma 1, lettera *b*), che recano norme sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma di cui all'articolo 13, comma 2, dispone che il livello complessivo di finanziamento degli interventi del settore sia parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente versate nel bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dall'IRES e dall'IVA versati in specifici settori. Essa dispone, altresì, che il medesimo finanziamento non possa comunque risultare inferiore a 400 milioni.

Poiché le disposizioni che indicano i relativi mezzi di copertura, ai sensi degli articoli 38 e 39, comma 2, individuano le relative risorse fino al predetto importo di 400 milioni, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si possa far fronte all'eventuale eccedenza, rispetto a tale importo qualora l'applicazione del suindicato parametro dell'11 per cento dovesse dar luogo ad un ammontare superiore a 400 milioni. Ritiene che andrebbe altresì chiarito quale sia il livello minimo di dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, tenuto conto che alla determinazione dell'importo minimo complessivo di 400 milioni concorrono anche risorse che, in base al testo e alla relazione tecnica, sarebbero mantenute in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda l'articolo 14, sui requisiti di ammissione e sui casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito agli articoli da 15 a 21, 39, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*) e comma 2, e 40, che recano disposizioni sul credito d'imposta settore cinematografico, prende atto di quanto evidenziato nella norma e ribadito dalla relazione tecnica in merito al fatto che le aliquote dei crediti d'imposta saranno determinate in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo. Tanto premesso andrebbero chiariti i meccanismi procedurali volti a garantire il rispetto di tale limite pur in presenza di un automatismo nella fruizione individuale dei benefici, insito nel sistema della compensazione. A tal fine, andrebbe altresì chiarito se il limite di spesa sarà determinato tenendo conto anche della modulazione degli effetti per cassa, che potrebbe risultare diversa da quella per competenza; ciò anche in considerazione del fatto che la prevista possibilità di cedere tali crediti appare suscettibile di determinare una maggiore tempestività nella fruizione del beneficio rispetto ai tempi ordinari di fruizione dei crediti d'imposta. Sul punto ritiene opportuno l'avviso del Governo. Infine andrebbe

chiarito se i limiti di spesa complessivi terranno conto della possibilità di una maggiore fruizione dei benefici rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per effetto dell'irrilevanza, attualmente prevista solo per alcune fattispecie, delle agevolazioni in esame ai fini della determinazione del limite massimo dei crediti d'imposta fruibili annualmente.

Riguardo all'articolo 22, che prevede agevolazioni fiscali e finanziarie, non ha osservazioni da formulare.

In merito agli articoli da 23 a 25, in materia di contributi automatici per le opere cinematografiche e audiovisive, osserva che le disposizioni in esame specificano che i contributi automatici saranno finanziati a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo e che le modalità applicative saranno definite, con decreto, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili. In proposito, osserva peraltro che i contributi in questione sono definiti « automatici ». Andrebbe quindi chiarito in base a quali meccanismi procedurali si intenda garantire tale automatismo, salvaguardando nel contempo il rispetto degli indicati limiti di spesa. Quanto all'articolo 24, comma 3, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare che la procedura prevista non incida su posizioni soggettive attualmente esistenti ovvero su impegni di spesa già assunti.

Riguardo all'articolo 26, che prevede contributi selettivi, osserva che le disposizioni specificano che i contributi selettivi verranno erogati a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e che l'articolo 13, comma 5, del provvedimento in esame chiarisce che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alle procedure di determinazione e attribuzione delle risorse da destinare alle provvidenze in esame, che dovranno essere idonee a garantire il rispetto dei predetti limiti complessivi. In proposito, ritiene utile acquisire la valutazione del Governo, considerate altresì le numerose finalizza-

zioni del Fondo, anche in attuazione degli articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30. Con riferimento agli oneri relativi al rimborso delle spese sostenute dai cinque esperti di cui al comma 2 – a valere sul capitolo 6120 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – la relazione tecnica afferma che viene contestualmente disposta la soppressione della Commissione per la cinematografia e della Giuria per i premi di qualità, di cui rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2004, provvedimento abrogato dal successivo articolo 39, comma 1, lettera b). In proposito, pur tenendo conto della presumibile, contenuta incidenza delle spese in questione, considera utile acquisire un chiarimento dal Governo circa la quota effettiva del capitolo 6120 destinata alla copertura degli oneri derivanti dai cinque esperti, atteso che sul medesimo capitolo sono coperte anche le spese connesse all'istituzione del Consiglio superiore del cinema, di cui all'articolo 11.

Per quanto riguarda l'articolo 27, che prevede contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, rileva che i contributi previsti dalle disposizioni in esame sono coperti a valere sul Fondo di cui all'articolo 13. Ciò premesso, ritiene utile acquisire conferma che – stanti le numerose finalizzazioni del Fondo, anche in attuazione dei precedenti articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 – le risorse disponibili siano sufficienti ad assicurare il finanziamento degli interventi previsti.

Riguardo all'articolo 28, che prevede un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli

interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.

In merito all'articolo 29, che disciplina il piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.

Riguardo all'articolo 30, che prevede una sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.

In merito all'articolo 31, che prevede misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di svolgere le attività previste dalla norma in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 32, che prevede l'istituzione del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, evidenzia che la disposizione assegna al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tenuta ed aggiornamento del pubblico registro cinematografico, attualmente gestito dalla SIAE, soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei. Rileva altresì che, ai sensi del comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, prevedendo anche il pagamento di tariffe per la tenuta del registro. In proposito ritiene utile una

conferma circa l'idoneità del gettito tariffario a garantire la copertura dei costi relativi alla gestione del registro, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Riguardo all'articolo 33, che prevede una delega al Governo in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la sostituzione delle attuali commissioni con il nuovo organismo comporterà una riduzione nella composizione di organismi collegiali e la copertura finanziaria dovrà essere definita in sede di esercizio della delega legislativa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso – con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame – all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 34, che prevede una delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso – con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame – all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica. In merito all'articolo 35, che prevede una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di

rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame, secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, e dall'articolo 38, comma 3, che rinvia anch'esso — con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame — all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.

Riguardo all'articolo 36, che prevede una procedura di adozione dei decreti legislativi, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 37, che reca disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 38, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, concernente l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri — pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019 — si provveda con le seguenti modalità: quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica (capitoli 8570 e 8573 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (capitolo 8571 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, in riferimento alle prime due modalità di copertura sopra illustrate, osserva che sui rispettivi capitoli di bilancio risultano effettivamente allocate, per gli anni 2017 e 2018, risorse per un ammontare equivalente agli importi ivi indicati. A tale proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto — sul quale ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo — che i predetti capitoli di bilancio rechino anche per gli anni successivi al 2018 stanziamenti adeguati. Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene invece opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo di tale Fondo, negli importi ivi previsti, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che, da un punto di vista formale, la riduzione delle proiezioni andrebbe puntualmente riferita al solo anno 2017. Da un punto di vista formale, andrebbe inoltre valutata l'opportunità di specificare, tanto all'alinea quanto alla lettera c) del comma 1, il carattere « annuo » degli oneri — e della relativa coper-

tura finanziaria – previsti a regime a decorrere dal 2019. Segnala che il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce, infine, che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso prevede altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, salvo registrare che tale disposizione di carattere generale sembrerebbe sostanzialmente ricomprendere quella di contenuto analogo già recata dal comma 3 dell'articolo 36, relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi ai sensi degli articoli da 33 a 35 del presente provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel riservarsi di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dal relatore, si limita sin d'ora a precisare, con riferimento all'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13, che il livello complessivo di finanziamento degli interventi nel settore, cui il Fondo in parola risulta destinato, sarà parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dall'IRES e dall'IVA versati in specifici settori, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro. A tale riguardo, chiarisce che, qualora l'applicazione del predetto parametro dell'11 per cento dovesse dare luogo ad un ammontare supe-

riore a 400 milioni di euro, dalle disposizioni in esame non è dato desumere elementi a sostegno di un automatico trasferimento in favore del Fondo citato delle risorse eccedenti la predetta soglia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari.

Atto n. 338.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, ed esponendo gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili

di quantificazione, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali –, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che il provvedimento in esame non innovi sostanzialmente rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che gli oneri derivanti dal rilascio dei documenti in formato elettronico sono a carico degli stranieri richiedenti, come specificato dalla relazione tecnica. Per quanto attiene ad eventuali oneri di ordine previdenziale e sanitario, fa presente che le disposizioni prevedono espressamente per ambedue le categorie di lavoratori interessate (lavoratori stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea e lavoratori stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro) l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana. In merito alle corrispondenti prestazioni dovute nei confronti dei lavoratori e degli eventuali familiari, non formula quindi osservazioni, nel presupposto che, tenendo conto delle platee interessate, non risultino sostanzialmente modificate le relative previsioni tendenziali di spesa, riferite ai flussi attesi. In proposito considera utile una conferma. Per quanto attiene all'esenzione dal visto per i lavoratori già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro UE e per i loro familiari, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la marginalità della relativa perdita di gettito.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Atto n. 347.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto evidenziato dalla medesima relazione tecnica. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.**C. 106 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni che modifica la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento Moretto 5.50, sul quale la Commissione bilancio aveva già deliberato nella giornata odierna parere contrario in ragione del fatto che la predetta clausola di invarianza non risultava correttamente formulata. Segnala pertanto che, poiché la clausola di invarianza viene ora adeguatamente riformulata dal subemendamento in esame, nel senso di stabilire che agli esperti che parteciperanno al Comitato previsto dall'articolo 5 del provvedimento in titolo non sarà corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, propone di revocare il parere contrario precedentemente deliberato e di esprimere parere favorevole sull'emendamento Moretto 5.50, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni. Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'emendamento 5.50 ed esaminato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni al disegno di legge C.

106 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.50 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.5.50.1 delle Commissioni.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nell'odierna seduta sull'emendamento 5.50 ».

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	41

RISOLUZIONI:

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	62

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).	
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria». (COM (2015) 587 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento finale formulata dal Relatore)</i>	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Giulio Cesare Sottanelli ha cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam. C. 4039 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione

Affari esteri, il disegno di legge C. 4039, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

Al riguardo rileva preliminarmente come l'Accordo, concluso in esito a un'iniziativa italiana, costituisca il primo esempio di Accordo in materia tra le due Parti, e sia volto a definire un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti, al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.

In tale contesto segnala infatti come l'interscambio totale italo-vietnamita sia raddoppiato tra il 2010 e il 2014 e sia in costante di crescita. In particolare, nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4,304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio tra UE e Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1.453 milioni di dollari (in netto aumento rispetto ai 1.338 milioni del 2014 e ai 1.173 milioni del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso l'Italia hanno toccato i 2.851 milioni di dollari. Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.

Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, secondo i dati del 2015 l'Italia si colloca al 31° posto su scala mondiale e all'8° su scala UE, con un totale di 340 milioni di dollari USA e con 67 progetti.

Ricorda inoltre che operano in Vietnam circa cinquanta imprese italiane, molte delle molte quali impegnate in progetti di ulteriore espansione dei propri investimenti, e di cui 33 sotto forma di IDE/*joint ventures* e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE).

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo e 14 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie per la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 2, specifica, per quanto riguarda l'Italia, che per amministrazione doganale si intende l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e la repressione delle violazioni doganali.

Il paragrafo 2 esclude invece dal predetto ambito di applicazione le richieste relative al recupero di crediti e di altre tasse.

Il paragrafo 3 specifica che l'Accordo è limitato alla mutua assistenza amministrativa, mentre non riguarda l'assistenza in campo penale, fermo restando inoltre che esso non pregiudica gli obblighi di mutua assistenza gravanti sulle Parti in forza di altre convenzioni o accordi.

I paragrafi 4 e 5 precisano che l'Accordo non pregiudica gli obblighi in materia doganale derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea o da accordi intergovernativi con altri Stati membri della UE, nonché gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui il Vietnam e la Repubblica italiana fanno parte.

Il paragrafo 6 specifica che l'attuazione dell'Accordo avviene nell'ambito delle rispettive competenze e risorse disponibili, secondo le disposizioni di ciascun Paese.

L'articolo 3 indica l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali di ciascuna Parte.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti la legalità di importazioni o esportazioni di

merci tra i territori doganali delle Parti, ovvero del transito di merci attraverso il territorio di una Parte.

In tale contesto il paragrafo 2 precisa che l'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, informazioni sulle misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali si forniscano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni utili per garantire la corretta applicazione delle legislazioni doganali, con riferimento a:

attività inusuali o operazioni di natura fraudolenta;

nuove tendenze, mezzi o tecniche utilizzate per commettere violazioni doganali;

merci oggetto di frequenti traffici o sospettate di violare la normativa doganale;

sostanze stupefacenti o psicotrope e altre merci pericolose per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;

opere d'arte;

animali o vegetali selvatici in via di estinzione;

riciclaggio e trasferimento illecito di denaro;

mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere violazioni doganali;

luoghi e rotte utilizzati per il traffico illecito;

nuovi mezzi tecnici utilizzati per la prevenzione e il contrasto alle infrazioni doganali;

persone note o sospettate per essere coinvolte in violazioni doganali.

L'articolo 6 stabilisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza, le quali sono effettuate per iscritto in lingua inglese e de-

vono contenere tutte le informazioni necessarie, nonché indicare le questioni per le quali si richiede assistenza.

In tale ambito il paragrafo 2 specifica quali informazioni devono essere obbligatoriamente contenute nelle richieste, mentre il paragrafo 3 stabilisce che i punti di contatto per l'attuazione dell'Accordo sono stabiliti tra i rispettivi Direttori generali delle Amministrazioni doganali.

L'articolo 7 prevede che ciascuna Parte fornisca spontaneamente all'altra le informazioni disponibili, quando ritenga che riguardino gravi violazioni doganali tali da causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a altri interessi vitali dell'altra Parte.

L'articolo 8 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.

In particolare tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali della Parte richiesta, ovvero comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali.

Il paragrafo 2 prevede inoltre la possibilità di differire l'esecuzione della richiesta quando vi siano motivi per ritenere che essa interferisca con indagini, azioni o procedimenti giudiziari in corso.

Il paragrafo 3 lascia alla discrezione della Parte adita l'esecuzione di richieste che la Parte richiedente non sarebbe stata in grado di eseguire.

Il paragrafo 4 impegna ciascuna Parte a notificare senza indugio il fatto che l'assistenza richiesta dall'altra Parte non può essere fornita, motivando le ragioni del rifiuto o del rinvio.

L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, al metodo della consegna controllata di merci, nel caso di infrazioni doganali relative a sostanze stupefacenti o a sostanze utilizzate per la produzione delle predette sostanze.

L'articolo 10 contiene le norme di riservatezza che le Amministrazioni doganali sono tenute a osservare in ordine

all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e della documentazione scambiate nel quadro della reciproca assistenza.

In particolare, il paragrafo 1 specifica che le informazioni comunicate hanno natura riservata e godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale alle informazioni e alla documentazione della medesima natura.

Il paragrafo 2 prevede che le informazioni possono essere utilizzate per scopi diversi quelli dell'Accordo solo con il consenso scritto della Parte adita, ferma restando comunque la possibilità che esse siano divulgate alle competenti autorità di controllo della Parte richiedente, nella misura in cui ciò è previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il paragrafo 3 prevede, per i dati personali scambiati, che le Parti assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quella accordata dalla rispettiva normativa nazionale. In tale contesto il paragrafo 4 impegna le Parti ad adottare misure di sicurezza atte a proteggere tali dati personali.

Il paragrafo 5 prevede che la Parte richiedente comunichi all'altra Parte l'uso che ha fatto delle informazioni ricevute.

L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione tecnica tra le Parti, prevedendo, a titolo non esclusivo:

lo scambio di visite di funzionari doganali per migliorare la conoscenza reciproca delle tecniche doganali;

la formazione dei funzionari doganali;

lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso di apparecchiature;

lo scambio di visite di esperti;

lo scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche sulla normativa e i regimi doganali.

L'articolo 12 prevede, al paragrafo 1, che le Parti rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che le Parti possono decidere di incontrarsi, per modificare l'Accordo e definire eventualmente un piano d'azione.

L'articolo 13 prevede che ogni controversia o divergenza sull'attuazione o interpretazione dell'Accordo sia risolta in via amichevole.

L'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata alla data di ricezione della seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo mediante notifica scritta almeno 90 giorni prima della data effettiva di denuncia.

Il paragrafo 3 prevede la possibilità che le Parti concordino emendamenti all'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 specifica che la definizione di amministrazione doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo, comprende anche le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 4 reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di ratifica, valutati in 18.615 euro a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge specifica che il predetto onere deriva dall'attuazione degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, i quali comportano, rispettivamente, una visita annuale di funzionari ed esperti in Vietnam e l'invio annuale di una delegazione italiana a Hanoi.

Il medesimo articolo 4, al comma 2, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento, e, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nel Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

In base al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.

L'articolo 5 del disegno di legge dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata

a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 4080, approvato dal Senato, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

Il provvedimento consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi: il Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 9) riguarda disposizioni generali; il Capo II (costituito dagli articoli 10 e 11) riguarda l'organizzazione delle funzioni pubbliche in materia; il Capo III (costituito dagli articoli da 12 a 27, e in cui si concentra la massima parte delle previsioni di interesse della Commissione Finanze) riguarda i temi del finanziamento e della fiscalità; il Capo IV (costituito dagli articoli da 28 a 31) riguarda interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (costituito dagli articoli da 32 a 36) riguarda la riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (costituito dal solo articolo 37) riguarda i controlli e le sanzioni; il Capo VII (costituito dagli articoli da 38 a 41) contiene le disposizioni transitorie e finali.

In linea generale rileva come l'intervento normativo, il quale intende definire la disciplina quadro in tale settore, sia finalizzato, da un lato, a indicare i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e, dall'altro, a disciplinarne le modalità.

Gli articoli da 1 a 3 contengono la definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali dell'intervento legislativo.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la Repubblica promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione.

L'oggetto dell'intervento legislativo è individuato, da un lato, nella definizione dei

principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e, dall'altro, nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore, nonché nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini definizioni rilevanti ai fini del testo, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo.

L'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

In tale ambito, con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *b*), la quale prevede, tra le finalità dell'intervento pubblico, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario.

Le altre finalità individuate dall'articolo 3 sono:

garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

curare la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;

prevedere e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

L'articolo 4 e l'articolo 10 individuano i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dagli articoli 31 e 37.

In particolare l'articolo 4 dispone, innanzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche e anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

Con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, in base al quale le regioni e province autonome sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Il comma 7 prevede che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, l'articolo 4 introduce a livello legislativo statale il riferimento alle *Film Commission*, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome, prevedendo, al comma 3 che lo Stato — senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica – riconosca il ruolo e l'attività delle *Film Commission* previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello « europeo e internazionale ».

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri e demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, che avviene, in linea di massima, in base ad accordi internazionali di reciprocità.

In commi da 2 a 4 disciplinano i requisiti e le procedure in base alle quali, anche in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, le opere cinematografiche e audiovisive possono ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana, affidando al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.

L'articolo 7 interviene in materia di tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, disciplinando il deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, nonché demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità applicative.

Allo stesso decreto ministeriale è affidata anche la definizione delle modalità di costituzione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, a cui possono aderire, secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

L'articolo 8 dispone in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale *d'essai*, in particolare preve-

dendo, al comma 1, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche tali sale cinematografiche.

Inoltre, al comma 2, si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale *d'essai* dichiarate di interesse culturale.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, al comma 1, dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche.

Si dispone inoltre, al comma 2, che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e di impedire la formazione di fenomeni distortivi della concorrenza (argomento sul quale interviene, in termini più generali, l'articolo 31 del provvedimento), le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana.

L'articolo 10, come già accennato, definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Al Ministero spetta, in particolare, anche in raccordo con altri Ministeri:

promuovere, coordinare e gestire le iniziative finalizzate allo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;

curare l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva e svolgere, anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turi-

smo (ENIT), attività di promozione dell'immagine dell'Italia, attraverso il cinema e l'audiovisivo, anche a fini turistici;

concorrere a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni UE e con quelle internazionali in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

curare i rapporti con le altre istituzioni pubbliche (Ministeri, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, regioni, enti locali, altre) e private;

promuovere la formazione e favorire il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo;

svolgere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e coordinarne l'attuazione;

svolgere le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nel territorio italiano nei settori cinematografico e audiovisivo;

sostenere la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale;

nel settore della produzione, garantire il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

sostenere la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e dell'audiovisivo;

procedere al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive;

svolgere attività di studio e di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, e

valutazioni di impatto delle politiche pubbliche – evidentemente negli stessi ambiti – del Ministero stesso.

L'articolo 11, introdotto dal Senato, istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo.

A tale Consiglio sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito.

Il Consiglio, che dura in carica 3 anni, è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto personalità del settore caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere e senza alcuna indennità o emolumento. Fra queste ultime personalità lo stesso Ministro nomina il Presidente.

L'articolo 12, il quale contiene disposizioni di interesse della Commissione Finanze, individua le tipologie di intervento finanziario dello Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali e a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nell'ambito delle materie di interesse della Commissione Finanze segnala, al comma 2, nell'ambito dell'indicazione delle tipologie di intervento, il riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali, attuati, in particolare, attraverso lo strumento del credito di imposta.

In tale contesto fa inoltre presente come il medesimo comma 2 preveda l'erogazione di: contributi automatici alle

imprese; contributi selettivi per determinate tipologie di opere o per determinate categorie di imprese; contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

In base al comma 3, le disposizioni tecniche applicative – da adottare con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie. Esse devono rispettare le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato e devono, inoltre, perseguire gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese, incentivare la nascita e la crescita di nuovi autori e nuove imprese, incoraggiare l'innovazione tecnologica e manageriale, favorire modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute, promuovere il merito, il mercato e la concorrenza.

Sempre con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala i commi da 4 a 6.

In particolare, il comma 4, alla lettera *a*), stabilisce che, per consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 12 in esame, le disposizioni tecniche applicative prevedono che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato a condizioni ulteriori relative ai seguenti aspetti: i soggetti richiedenti; i rapporti negoziali inerenti all'ideazione, alla scrittura, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla promozione e alla valorizzazione economica delle opere; le esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e di audiodescrizione.

Il medesimo comma 4, alla lettera *b*), prevede inoltre che, anche in considerazione delle risorse disponibili, le imprese non indipendenti o le imprese non europee sono escluse da uno o più degli interventi previsti, ovvero alle stesse è applicata una diversa intensità di aiuto.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni tecniche previste dall'articolo contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli

incentivi e dei contributi previsti, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi. In tale ambito, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come la disposizione specifichi che la predetta relazione dovrà fare particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 2 e 4.

In particolare il comma 2, il quale stabilisce l'ambito degli interventi finanziati dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo, indica, tra gli altri, quelli previsti dalla sezione II del Capo III del provvedimento (composto degli articoli da 15 a 22) che concerne gli incentivi fiscali.

Al riguardo il medesimo comma 2 prevede che il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle im-

poste ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte dei soggetti che operano nei settori di attività relativi a: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso ad internet, telecomunicazioni fisse e mobili.

In tale quadro ricorda come la relazione illustrativa del disegno di legge originario sottolinei che, in tal modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di « autofinanziamento » del settore, reperendo le risorse necessarie per il sostegno al cinema e all'audiovisivo a valere su quota parte delle imposte dovute dagli operatori dello stesso settore.

In base al comma 4, le modalità di gestione del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Sempre con riferimento ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, ai sensi del medesimo comma 4, lo stesso DPCM definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali di cui ai citati articoli da 15 a 22 del provvedimento, che vanno ad incrementare le risorse già stanziato allo scopo (pari a circa 166 milioni di euro dal 2017), da trasferire allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 individua i requisiti per l'ammissione ai benefici e le tipologie di opere escluse dalla stessa ammissione.

In merito a tali aspetti il comma 1 conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. In tale ambito, per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala che per gli incentivi fiscali viene fatta eccezione alla necessità di tale requisito per l'ammissione al beneficio.

In base al comma 2 i casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. La disposizione già individua, peraltro, le tipologie di opere da escludere. Si tratta di:

opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni;

opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

programmi di informazione e attualità;

giochi, spettacoli di varietà, quiz e *talk show*;

programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

trasmissione, anche in diretta, di eventi, compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

programmi televisivi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 15 a 22, nonché l'articolo 40, i quali intervengono in materia di incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico.

In particolare, con gli articoli da 15 a 21 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del *tax credit*, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore di riferimento.

Ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ai commi da 325 a 343, per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti dall'articolo 8 del

decreto-legge n. 91 del 2013, che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

In attuazione delle previsioni originarie sono stati adottati alcuni decreti ministeriali.

La legge di stabilità 2016 ha poi apportato numerose modifiche alla disciplina di tali crediti d'imposta, con particolare riferimento alla modulabilità delle relative aliquote.

In dettaglio, i vigenti commi 325 e 326 dell'articolo 1 della menzionata legge finanziaria 2008 riconoscono un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cosiddetto *tax credit* esterno). Il credito è concesso nella misura massima del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana e per la distribuzione delle stesse opere in Italia e all'estero.

Il credito è concesso entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il cosiddetto « requisito di territorialità » (obbligo di utilizzare l'80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). L'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito solo alla produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero.

Per le imprese interne alla filiera del cinema (cosiddetto *tax credit* interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.

In particolare, il *tax credit* produzione può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica. Esso è pari ad almeno il 15 per cento (e al massimo al 30

per cento) del costo complessivo di produzione, fino all'ammontare di 6 milioni di euro per periodo d'imposta.

Il *tax credit* distribuzione è riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica, con un'aliquota massima non superiore al 15 per cento delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di un'opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana. Il limite massimo del beneficio è di 2 milioni di euro annui.

La legge finanziaria 2008 ha concesso un credito d'imposta anche in favore delle imprese di esercizio cinematografico. L'aliquota massima (modulabile) non può essere superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, di 50.000 euro; esso viene concesso anche per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (cosiddette sale storiche).

L'ordinamento contempla inoltre il *tax credit* per la produzione esecutiva dei film stranieri, che spetta alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva. Esso è concesso in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che soddisfino specifici requisiti di eleggibilità culturale e che utilizzino prevalentemente manodopera italiana o dell'Unione europea.

Il credito di imposta è concesso in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera, fino all'ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro.

I commi da 330 a 332 della menzionata legge finanziaria 2008 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

Il comma 337 stabilisce che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.

La legge di stabilità 2016 (all'articolo 1, comma 331, lettera *f*) ha abrogato il divieto di cumulabilità dei crediti d'imposta per la produzione, per la distribuzione e per l'esercizio a favore della stessa impresa, ovvero di imprese che facessero parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999 ha concesso agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, un credito d'imposta, che viene erogato in misura diversa secondo l'attività esercitata dai predetti esercenti allo scopo di potenziare l'offerta cinematografica.

In tale complesso contesto normativo le norme recate dal disegno di legge riconducono nel medesimo testo normativo le seguenti sei fattispecie di credito d'imposta nel settore cinematografico:

all'articolo 15 del provvedimento, il credito di imposta per le imprese di produzione (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera *a*), della legge finanziaria 2008);

all'articolo 16, il credito di imposta per le imprese di distribuzione (di cui

all'articolo 1, comma 327, lettera *b*), della legge finanziaria 2008);

all'articolo 17, il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera *c*), della legge finanziaria 2008);

all'articolo 18, il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999);

all'articolo 19, il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (di cui all'articolo 1, comma 335, della legge finanziaria 2008);

all'articolo 20, il credito di imposta per imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo che investono per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive (di cui all'articolo 1, comma 325, della legge finanziaria 2008).

In particolare, l'articolo 15 riconosce, al comma 1, alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d'imposta non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione, demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito (su tali aspetti interviene inoltre l'articolo 21 del provvedimento).

In base al comma 2, l'aliquota del 30 per cento dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche.

La medesima aliquota può essere prevista in via prioritaria per talune opere audiovisive, quali:

le opere in coproduzione internazionale e, congiuntamente, destinate a distri-

buzione su rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale;

le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano di produzione internazionale;

le opere in relazione alle quali il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità stabilite dal summenzionato decreto ministeriale.

Il comma 3 prevede, inoltre, che per le altre opere audiovisive l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'articolo 12.

L'articolo 16 innova la disciplina relativa al credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica.

In primo luogo il comma 1 innalza l'ammontare del credito d'imposta; dall'attuale importo massimo del 15 per cento, esso viene concesso in un *range* compreso tra il 15 ed il 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Inoltre, nelle ipotesi previste dall'articolo, la misura può essere elevata al 40 per cento.

Per quanto riguarda i criteri cui deve improntarsi la normativa secondaria nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il comma 2 stabilisce che l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente. Se le opere sono distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, purché le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nelle norme attuative.

In tale quadro il comma 3 riconosce il credito di imposta per le spese complessive di distribuzione di opere realizzate in lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una minoranza linguistica

riconosciuta, sostenute nei territori delle regioni ove risiedono le stesse minoranze.

Viene chiarito, in particolare, che ai fini della determinazione dell'aliquota la normativa secondaria di attuazione dovrà attribuire tali benefici sulla base della consistenza del gruppo linguistico nei territori in cui risiedono le minoranze riconosciute dalla legge.

Per quanto riguarda le altre tipologie di opere e imprese, il comma 4 prevede che, nella determinazione dell'aliquota, si deve tenere conto di un insieme di fattori, tra cui la circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente, ovvero sia o meno italiana o europea, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi generali del provvedimento.

L'articolo 17 innova la disciplina sul credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione.

Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico in un'aliquota che è rideterminata rispetto alla vigente normativa, passando da un massimale del 40 per cento ad un importo modulabile compreso tra il 20 e il 40 per cento.

Tale aliquota si riferisce alle spese complessivamente sostenute per:

la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori;

la realizzazione di nuove sale;

il ripristino di sale inattive.

Ai sensi del comma 2, alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, spetta, invece, un credito d'imposta in misura compresa tra il 20 e il 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

Il comma 3 stabilisce che la determinazione dell'aliquota del credito d'imposta è affidata alle norme secondarie, tenendo conto fra l'altro della esistenza della sala

cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (le cosiddette « sale storiche ») con una formulazione che riprende quanto attualmente previsto dalle citate norme della legge finanziaria 2008.

L'articolo 18 intende rivedere la normativa sul credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, che lo attribuisce attualmente agli esercenti per la programmazione delle opere cinematografiche nelle rispettive sale, con modalità e secondo importi definiti dalle norme di attuazione (recate dal decreto ministeriale n. 310 del 22 settembre 2000), in misura commisurata ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'IVA.

Intervenendo in tale ambito, il comma 1 prevede che, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, si riconosce agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta ad un'aliquota massima del 20 per cento.

Tale credito è commisurato, analogamente al criterio vigente, agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

L'aliquota del credito d'imposta deve essere stabilita con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico, secondo le disposizioni stabilite con il decreto ministeriale attuativo.

In base al comma 2, con il medesimo decreto ministeriale devono essere previsti meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e per specifiche tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

Esso spetta alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e

audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.

La misura del credito è compresa in un range tra il 25 e il 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva.

In particolare, viene previsto il riconoscimento di tale credito di imposta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del TUIR, e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, purché non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione.

Più specificamente rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'articolo 73 del TUIR, ad esempio, le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi), e i *trust*.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all'articolo 26 del provvedimento) l'aliquota massima è elevata al 40 per cento.

Il comma 2 demanda al decreto ad un decreto ministeriale la definizione di modalità, condizioni e ulteriori specificazioni relative al godimento del beneficio. Viene specificato, inoltre, che tale beneficio si applica agli investimenti effettuati, anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta

disciplinati dagli articoli da 15 a 20, nonché le modalità attuative della disciplina ivi prevista.

In primo luogo, il comma 1 chiarisce che il limite massimo complessivo di riconoscimento dei predetti crediti di imposta è quello fissato dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo col quale (ai sensi dell'articolo 13, comma 5) si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Spetta al medesimo decreto ripartire le risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento. Il riparto è modificabile anche in corso d'anno.

Viene previsto, inoltre, ai commi 2 e 3, che i predetti crediti d'imposta non concorrono all'imponibile IRPEF, IRES e IRAP; essi non rilevano, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese. Essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi delle norme generali in materia. A tali crediti d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d'imposta, fissato dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.

Il comma 4 consente la cessione dei crediti d'imposta nel rispetto delle norme generali sulla cessione dei crediti (di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile) e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo. Cessionari dei crediti d'imposta possono essere gli intermediari bancari, incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

I soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi. Tale cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

Viene consentito, inoltre, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo e all'Istituto per il credito sportivo di stipulare convenzioni per destinare le somme corrispondenti ai crediti ceduti al medesimo Istituto al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

Il comma 5 demanda a uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire:

per ciascuna delle tipologie di credito di imposta e nell'ambito delle percentuali stabilite dalle relative norme, i limiti di importo per opera o beneficiario;

le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali;

le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato;

le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

In base al comma 6, le risorse stanziato per il finanziamento dei crediti d'imposta, ove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico. Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che sono sottoposti a imposta di registro in misura fissa di 200 euro alcuni atti, in particolare quelli di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal provvedimento, i contratti di

distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi previsti dalle sezioni III e IV del Capo III del provvedimento, nonché gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Analoga agevolazione è concessa per gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

Il comma 2 prevede inoltre l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste sui finanziamenti, tra cui l'imposta sostitutiva sui finanziamenti stessi, anche alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate.

In base al comma 3, si esentano dalle imposte sui redditi le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, purché detti circoli e dette associazioni siano qualificabili come enti non commerciali a fini IRES e che si rispettino la relativa disciplina generale.

Ricorda che gli enti non commerciali godono di un trattamento agevolato a fini IRES, in quanto determinano il proprio reddito complessivo secondo modalità analoghe a quelle stabilite per le persone fisiche (articoli 143 e seguenti del TUIR).

Il comma 4 chiarisce che sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 26 del 1994, rispettivamente concernenti:

ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, le norme sulla volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche;

la qualifica edilizia delle operazioni di trasformazione di una sala ad unico schermo in sala con più schermi;

le procedure relative alla destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo di altri locali.

Gli articoli da 23 a 25 recano la disciplina relativa ai contributi automatici, demandando la definizione delle modalità applicative a un decreto ministeriale da emanare previa acquisizione del parere, fra gli altri, della Conferenza Stato-regioni.

In sostanza, il sistema di incentivi automatici modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004).

In particolare, l'articolo 23 dispone che, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa.

L'articolo 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella quale sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, gli importi spettanti, calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero, secondo quanto ivi indicato e in base a

ulteriori specifiche che saranno introdotte con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 25.

Tra gli ulteriori parametri di valutazione oggettivi che saranno stabiliti dal decreto ministeriale per entrambe le tipologie di opere, la norma già indica:

i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero;

la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali « di livello primario ».

Lo stesso decreto ministeriale è chiamato a definire per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la misura dei contributi, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni.

Inoltre, viene stabilito che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero – anche con riferimento alla distribuzione internazionale – in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

L'articolo 25 dispone, come già accennato, l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. In particolare, il decreto, oltre ai contenuti già indicati nell'articolo 24, individua:

i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria;

i requisiti delle opere beneficiarie;

le eventuali categorie di opere – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'articolo 24 – alle quali possono essere destinati gli incentivi premianti;

i criteri di assegnazione dei contributi;

il termine massimo entro cui il contributo può essere utilizzato;

i casi di decadenza o di revoca.

L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.

I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più aziende.

I contributi selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti, scelti tra personalità di chiara fama, anche internazionale, nel settore e di comprovata qualificazione professionale, che hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, nonché ad (altre) imprese cinematografiche e audiovisive « appartenenti a determinate categorie ». Prioritariamente, le imprese beneficiarie sono individuate fra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up*, e tra quelle che abbiano i requisiti delle microimprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

Le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, sono individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo.

Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche confederati tra loro.

Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede anche all'erogazione di risorse a cinque soggetti culturali, per finalità solo in parte già finanziate in base alla normativa vigente, e a valere, solo in parte, sulla quota del FUS per il cinema. Nello specifico, le risorse sono destinate:

all'Istituto Luce-Cinecittà srl, per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC);

alla Fondazione « La Biennale di Venezia », per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel campo del cinema;

alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per lo svolgimento della sua attività istituzionale;

al Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di Fotografia, Cinema ed Immagine di Torino;

alla Fondazione Cineteca di Bologna.

L'articolo dispone che le specifiche tipologie di attività da ammettere ai con-

tributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

L'articolo 28 prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche.

Al riguardo ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – abrogato dalla legge di stabilità 2016, in relazione alla nuova disciplina in materia di credito di imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico – prevedeva la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Per le prime due tipologie di interventi prevedeva, inoltre, unitamente al contributo in conto interessi, la concessione di contributi in conto capitale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 28 prevede che la nuova sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati alla:

riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale;

realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali;

trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi;

ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;

installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

L'intervento è esplicitamente volto a consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale.

Il comma 2 demanda la definizione della disciplina applicativa – e, in particolare, l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intervento, delle altre condizioni per l'accesso ai benefici – a un decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 3, si stabilisce fin d'ora che il DPCM riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valenza – sociale e culturale – dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Il comma 4 prevede inoltre che lo stesso DPCM può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, mentre il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle iniziative per

la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le regioni e delle province autonome hanno la facoltà di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali.

L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il comma 1 prevede l'istituzione della sezione del Fondo, stabilendo che essa ha una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

In base al comma 2, il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ai sensi del comma 3 alle opere cinematografiche o audiovisive digitalizzate – in tutto o in parte – grazie a risorse provenienti dall'apposita sezione del Fondo, o comunque dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applica quanto previsto, in generale, dall'articolo 7 del provvedimento, laddove quest'ultimo stabilisce che lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciale.

Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo e previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 30 – introdotto dal Senato – il quale dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

In particolare, l'istituzione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – costituito presso il Mediocredito Centrale Spa – è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative, inclusa la definizione delle tipologie di operazioni che possono essere garantite e delle modalità di funzionamento della sezione speciale.

La norma stabilisce fin d'ora che la stessa sezione è dotata di contabilità separata e a essa afferisce uno stanziamento per il 2017, pari a 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.

L'articolo 31 reca disposizioni volte a impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, della distribuzione, della programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con particolare riferimento a quelle italiane e a quelle europee.

In particolare, la disposizione conferma, come già previsto dalla normativa vigente, che, in materia di tutela della concorrenza, si applica, in quanto compatibile, la legge n. 287 del 1990, anche in relazione alle modalità di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

È ora previsto, altresì, che la predetta Autorità garante adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto, comprese le agenzie territoriali (di distribuzione) mono o plurimandatarie, detenga direttamente o indirettamente, anche in una sola delle città capoluogo di regione, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Infine, viene previsto che la medesima Autorità trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM, peraltro non emanato.

Il Registro è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative funzioni sono assicurate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si dispone che nel Registro delle opere cinematografiche e audiovisive istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità ita-

liana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. L'iscrizione è finalizzata a realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito.

Attraverso il Registro è assicurata, anzitutto, la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera agli autori e produttori che hanno proceduto alla registrazione, reputati tali fino a prova contraria. Nel Registro sono annotate tutte le vicende giuridiche dell'opera (atti, accordi, sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia).

Inoltre, il Registro assicura la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati (statali, regionali, degli enti locali, dell'UE); la pubblicità è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione di tali informazioni sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei limiti fissati dal decreto applicativo.

L'iscrizione al Registro è richiesta dal produttore, o dagli autori, o dai titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive. Le informazioni necessarie devono essere comunicate dai beneficiari dei contributi nei termini e con le modalità previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri applicativo – da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – pena la revoca dei benefici.

Nel Registro possono essere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive.

L'articolo 33 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.

In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine

alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:

responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto;

uniformità di classificazione (delle opere cinematografiche) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un organismo di controllo della classificazione, disciplinando composizione, modalità di nomina, compiti, nonché modalità di funzionamento;

soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla normativa vigente;

definizione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi;

previsione di un sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

abrogazione e modifica della normativa vigente incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.

L'articolo 34 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, in conformità alla direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:

introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi

di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori;

rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia;

rafforzamento di un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere;

revisione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

riformulazione della definizione di « produttore indipendente » e delle altre definizioni che attengono alla promozione delle opere europee ed italiane;

previsione di un adeguato sistema di verifica e controllo e di un appropriato apparato sanzionatorio.

L'articolo 35, introdotto dal Senato, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cosiddetto *Jobs act*).

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati:

semplificare e razionalizzare le procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze occupazionali e produttive nel settore cinematografico e audiovisivo;

prevedere misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

L'articolo 36 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 33, 34 e 35, prevedendo in particolare che essi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 37 affida al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai citati decreti ministeriali attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.

La disposizione stabilisce fin d'ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta – oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi – anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

L'articolo 38 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13 (relativo all'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), pari a 233.565.000 euro per l'anno 2017, 233.985.572 euro per l'anno 2018 e 233.565.000 a decorrere dal 2019, individuando le modalità di copertura, e reca la clausola di invarianza finanziaria per i decreti legislativi emanati ai sensi delle deleghe previste dal provvedimento.

Per quanto concerne i predetti decreti legislativi, si stabilisce che dagli stessi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadendo altresì che i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 39 e 40.

L'articolo 39 dispone abrogazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti in altri articoli.

Anzitutto, la norma prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare, come, in connessione con le nuove previsioni in materia di crediti d'imposta per il settore cinematografico, di cui alla Sezione II del Capo III (cioè di cui agli articoli da 15 a 21), la norma preveda l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data dal 1° gennaio 2017, delle seguenti disposizioni, relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico e già illustrate nell'ambito della predetta Sezione II del Capo III:

l'articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999;

l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge n. 244 del 2007;

l'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013.

Il comma 2 dispone, altresì, il mantenimento in bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle medesime disposizioni in materia di crediti di imposta e pari a 166.435.000 euro per il 2017, 166.014.428 euro per il 2018 e 166.435.000 euro a decorrere dal 2019, da destinare « ai crediti d'imposta previsti dal Capo III, Sezione II », del disegno di legge.

L'articolo 40, già richiamato, stabilisce che i crediti d'imposta nuovamente disciplinati dagli articoli da 15 a 21 continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi della normativa vigente (articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 1, commi da 325 a 337, legge

finanziaria 2008, articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013) sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove disposizioni.

L'articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salve alcune (per le quali, dunque, si applicherà l'ordinario termine di 15 giorni relativo alla *vacatio legis*).

Nello specifico, entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge:

le disposizioni relative alle deleghe legislative, recate dagli articoli 33, 34, 35, nonché, con riferimento alla procedura, quelle recate dall'articolo 36;

le disposizioni sulla vigilanza e le sanzioni, recate dall'articolo 37.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il primo firmatario della risoluzione, Laffranco, ha riformulato il suo atto di indirizzo (*vedi allegato 1*), sopprimendo le ultime quattro premesse.

Michele PELILLO (PD) condivide pienamente il contenuto della risoluzione, come riformulata, e dichiara che essa è sottoscritta da tutti i componenti in Commissione del gruppo PD.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, anche alla luce della riformulazione della risoluzione, esprime su di esso la valutazione favorevole del Governo.

Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare a domani la votazione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione dell'atto di indirizzo.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto dei documenti.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, segnala innanzitutto come i documenti in esame siano della massima importanza, essendo volti a completare il progetto di Unione bancaria. In tale ambito ricorda come la predetta Unione si basi su tre pilastri, dei quali i primi due, relativi, rispettivamente, alla creazione di un sistema unico di vigilanza e di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi, sono già stati realizzati, mentre il terzo, concernente la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, costituisce l'oggetto della proposta di regolamento e della comunicazione in esame.

A tale proposito auspica che il Governo e la Commissione europea procedano nella direzione di una rapida conclusione del processo di completamento dell'Unione bancaria, attraverso una sollecita attuazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, affinché il complessivo assetto del sistema bancario in Europa possa dirsi realmente migliorato in termini di efficienza e stabilità.

Formula quindi una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*) che contiene una valutazione positiva sui documenti, esprimendo due osservazioni.

Daniele PESCO (M5S) rileva come, non essendo chiaro il meccanismo di attivazione e funzionamento del sistema comune europeo di assicurazione dei depositi bancari, vi sia il concreto rischio che, dopo aver partecipato con ingenti risorse

alla costituzione del relativo fondo, il sistema bancario italiano si trovi, in caso di necessità, nell'impossibilità di utilizzarlo in modo diretto.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara innanzitutto il proprio apprezzamento per il fatto che nella proposta di documento finale formulata dal relatore sia chiaramente indicato che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi non dovrà essere subordinata all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche.

Al riguardo evidenzia infatti come l'introduzione di criteri e vincoli più stringenti con riferimento alla valutazione dei titoli di Stato italiani in possesso degli istituti bancari penalizzerebbe gravemente sia il Paese nel suo complesso sia il sistema bancario italiano, imponendo ulteriori requisiti di capitale.

Ritiene quindi essenziale che su tale aspetto il Governo italiano sia assolutamente fermo sulle sue posizioni in sede europea e invita quindi il relatore a rafforzare in tal senso i rilievi contenuti nella proposta di documento finale.

Ferdinando ALBERTI (M5S), nel ricordare come numerosi istituti bancari stiano procedendo ad aumentare il costo dei servizi bancari offerti ai clienti, in vista dell'introduzione della nuova normativa europea in materia di assicurazione dei depositi, rileva come, nell'ambito della discussione sull'ennesimo regolamento di matrice europea in materia di Unione bancaria, sia necessario porre la massima attenzione sugli aspetti concreti ad esso connessi in termini di maggiori costi per i consumatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rileva in primo luogo come, nell'attuale stadio di realizzazione dell'Unione bancaria, sia tuttavia indispensabile svolgere una valutazione approfondita del quadro normativo complessivo in cui si inserirebbe il nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi.

Al riguardo, con riferimento alla vicenda che ha coinvolto il Monte dei Paschi

di Siena, per il quale non si è proceduto ad attivare la procedura di *bail in*, sottolinea come essa abbia reso evidenti i limiti del sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie, il quale dovrebbe essere oggetto di una riflessione attenta da parte dei Parlamenti e dei Governi europei.

In merito all'introduzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, rammenta inoltre come in Italia sia operante il Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale ha di recente modificato il proprio statuto al fine di renderlo conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In tale quadro ritiene indispensabile una più compiuta valutazione degli effetti dell'introduzione del nuovo sistema di garanzia, quantomeno in termini di armonizzazione con il predetto Fondo interbancario.

In tale contesto, nel rilevare come il sistema di garanzia in esame entrerà in funzione solo progressivamente e riguarderà, nell'arco dei prossimi due anni, soltanto l'1 per cento dei depositi, chiede che la maggioranza e il Governo riflettano sull'evoluzione complessiva della normativa di derivazione europea sul settore bancario e che ne valutino attentamente gli effetti sociali, alla luce del dibattito in atto su questi temi anche negli altri Paesi europei. Tale esigenza appare ancora più pressante laddove si consideri che, nel caso di un'ulteriore crisi bancaria di proporzioni maggiori di quelle finora registratesi in Italia, si prospetterebbe molto seriamente il rischio di dover ricorrere al meccanismo del *bail in*, i cui effetti disastrosi non potrebbero essere accettati nemmeno dall'attuale maggioranza.

Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto necessario che la Commissione utilizzi tutto il tempo necessario per valutare tali aspetti, prima di giungere alla votazione della proposta di documento finale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

L'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede delle modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dichiarazione di successione;

nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è « devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare »;

con la disposizione sopra citata viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7;

i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, elencati all'articolo 30, lettere *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *i)* sono: la

copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS;

in relazione ai predetti documenti – ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica – il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'ar-

articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di semplificare realmente gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

(7-01098) « Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Boni-

fazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Frangomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia ».

ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA
DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi COM(2015)586 e la Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587;

tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 12 aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze;

allo scopo di ridurre l'eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico, suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo pilastro, accanto alle regole della *governance* economica e finanziaria, per sostenere la

stabilità dell'area euro; allo stato attuale, l'Unione bancaria vede realizzati i primi due obiettivi:

1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cosiddette « sistemiche » e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali – su tutti gli istituti di credito;

2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di intervento in caso di crisi;

la base giuridica della proposta di regolamento COM(2015)586 è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento

delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

l'EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

la Proposta di regolamento (COM(2015)586) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;

l'EDIS risponde all'esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia a *shock* locali di ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca, allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle banche;

la comunicazione (COM(2015)587) prevede misure di riduzione dei rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l'avvio di iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e finanziario e del Comitato di Basilea;

nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea che l'EDIS « è il terzo pilastro necessario per l'unione bancaria » e la sua introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono comunque essere « definiti *ex ante*, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili »;

il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione

del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare l'attenzione, piuttosto che sull'esposizione sovrana, sull'utilizzo eccessivo della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;

l'Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi effettuati a valere sull'ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota rilevante;

nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si proceda con il massimo senso di responsabilità nella consapevolezza della delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi *partner*, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, in definitiva, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regola-

mento istitutivo dell'EIDS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere

affrontato nella sede propria del Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani 67

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione 67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 68

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 70

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 ottobre 2016.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
C. 2950 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 ottobre 2016.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrebbe oggi, 25 ottobre, vale a dire 60 giorni dopo la trasmissione dello schema alla Camera, come stabilito dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge n. 124 del 2015. Rammenta altresì che, con lettera in data 9 settembre 2016, la Presidente della Camera ha avvertito che la Commissione non potrà pronunciarsi sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere con la trasmissione dei pareri acquisiti dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 e dal Consiglio di Stato. A tale proposito, deve rappresentare che, mentre il parere della Conferenza unificata è stato reso in data 29 settembre 2016 e conseguentemente trasmesso alla Commissione dalla Presidente della Camera in data 17 ottobre 2016, il prescritto parere del Consiglio di Stato non è ancora stato trasmesso. Ritiene quindi necessario che la Commissione di-

sponga di altro tempo per elaborare il proprio orientamento, anche alla luce dei contenuti del parere del Consiglio di Stato allorquando verrà trasmesso. Domanda, pertanto, alla rappresentante del Governo di consentire che la Commissione esprima il proprio parere entro la data del 9 novembre 2016.

La sottosegretaria Sesa AMICI acconsente.

Gianluca VACCA (M5S) deve ribadire la posizione del suo Gruppo, espressa nella seduta del 12 ottobre scorso e rappresentata con lettera alla Presidente della Camera.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ha ricevuto la lettera per conoscenza e non può che attendere le determinazioni della Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione Trasporti ha chiesto un parere sul nuovo testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, recante « Istituzione della Giornata

nazionale in memoria delle vittime della strada». Tale ricorrenza verrebbe fatta celebrata nella terza domenica di novembre, già riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 ottobre 2005, quale «giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie». Gli Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla a loro volta.

L'articolo 2 del provvedimento prevede che in tale occasione siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati. Il fine di tali eventi è finalizzato a tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte; a rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; a riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; a informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità; sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti.

Considerato il tema e per stimolare una riflessione sul contenuto del provvedimento, ritiene utile riportare alcuni dati, purtroppo assai sconfortanti, inerenti il tema della sicurezza stradale. I dati OCSE relativi all'Italia, contenuti nel «*Road safety annual report 2016*», riferiti all'intero anno 2014, indicano un numero elevato di incidenti stradali: circa 177.000 incidenti

(con un calo del 2,5 per cento rispetto al 2013), con 3.381 persone decedute nel medesimo anno (quasi lo stesso numero del 2013, anno in cui erano morte 3.401 persone). Tali cifre collocano l'Italia al di sopra della media europea dei decessi. Pur essendosi verificata una fortissima riduzione degli incidenti stradali dal 2000 ad oggi, in particolare per quanto riguarda gli incidenti mortali – le vittime si sono infatti ridotte da 7.061 nel 2000 a 4.114 nel 2010, a 3.381 del 2014 – il quadro diffuso dall'ISTAT, relativo al 2015, mostra che per la prima volta dopo 15 anni di calo ininterrotto, la tendenza ad una riduzione del numero delle vittime si arresta. Sull'aumento del numero di vittime in Italia, secondo le anticipazioni ISTAT pesa l'incremento di morti registrato su autostrade (comprehensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (305 e 1.619 morti, che comportano, rispettivamente, un incremento del 6,3 per cento e dell'1,9 per cento sull'anno precedente). Una lieve flessione si registra, di contro, sulle strade urbane (1.495 morti, con una riduzione dello 0,7 per cento rispetto al 2014), dopo la crescita del 5,4 per cento tra il 2013 e il 2014. Fanno eccezione i grandi Comuni, per i quali, nel complesso, il numero di morti nell'abitato aumenta dell'8,6 per cento. Quanto alle categorie di vittime l'aumento della mortalità nel 2015 ha riguardato in particolar modo gli utenti delle due ruote a motore (+7,2 per cento) e i pedoni (+4 per cento).

Osserva che questi dati fanno riflettere sulla necessità che il tema della sicurezza stradale mantenga una posizione centrale, sia rispetto all'interesse dell'opinione pubblica, sia rispetto alle politiche che si intendono adottare. Sotto questo profilo, l'istituzione di una giornata dedicata alle vittime della strada, che possa portare a divulgare i dati, anche quelli meno positivi, sensibilizzando la pubblica opinione e favorendo un'ampia attività educativa, rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai bambini e ai giovani, potrebbe avere un utile impatto sotto il profilo educativo.

Alla luce delle considerazioni esposte, si dichiara dell'avviso di formulare un

parere favorevole, ma si rimette ai contributi dei colleghi per valutare l'opportunità di apporvi osservazioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con le finalità della proposta di legge. Ritiene che le iniziative da adottare in occasione della giornata celebrativa dovrebbero essere focalizzate, soprattutto, sulle opportune informazioni da rendere ai ragazzi delle classi IV e V della scuola secondaria che, per età, sono in procinto di prendere la patente di guida. Ciò anche in ragione dell'alta percentuale di incidenti che si verificano alla guida dei veicoli a quattro ruote, soprattutto se condotti dai più giovani.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) si associa al collega Palmieri. Non concorda con la proposta di legge ove intesa in chiave solo commemorativa. Ritiene più opportuno incentrare le iniziative sul tema della prevenzione. Reputa doveroso che la Commissione formuli osservazioni sulla necessità che in tale giornata vengano svolte attività dal profilo più educativo che celebrativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 10.55.

Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge in esame, già approvato dalla 7ª Commissione del Senato, intende preservare la memoria di Giacomo Matteotti – anche tenuto conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014 – attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica. Si sofferma sulla figura del politico ucciso nel 1924, sottolineandone il ruolo di strenuo difensore delle libertà democratiche e di convinto oppositore del fascismo.

L'intervento normativo si affiancherebbe al Premio Giacomo Matteotti, istituito a seguito della legge n. 255 del 2004, di cui quest'anno si è svolta la XII edizione e la relativa premiazione è avvenuta il 10 ottobre scorso. Il Premio – suddiviso fra le sezioni saggistica, opere letterarie e teatrali, tesi di laurea – è assegnato a opere che illustrano gli ideali di fratellanza fra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Matteotti. Il provvedimento all'esame, prevede ora uno stanziamento per l'anno 2016 di un contributo di euro 300.000 – provenienti dallo stato di previsione del MEF e da allocare in uno specifico fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – da utilizzare per il finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero di Giacomo Matteotti e alla sua diffusione. I progetti finanziabili hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico – nonché la digitalizzazione, il riordino e l'inventariazione di materiale archivistico – di rilevante valore culturale, pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, iniziative didattiche e formative, in collaborazione con il MIUR e coinvolgendo direttamente gli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, nonché la cura e il restauro « delle strutture museali ». Sottolinea che, con riferimento a quest'ultima previsione, andrebbe esplicitato se si voglia fare rife-

rimento alla Casa museo Giacomo Matteotti, di proprietà dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, aperta nel 2012. Ricorda che il bando di selezione per la realizzazione di progetti afferenti le finalità indicate – che possono essere presentati da istituti culturali con personalità giuridica, attivi da almeno 5 anni e privi di scopo di lucro – dovrà essere emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Gli stessi progetti saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice del Premio Giacomo Matteotti, a tal fine integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del Mibact.

Conclude, ricordando la mostra attualmente in corso sulla figura della madre di Giacomo Matteotti e invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di apportare modifiche al testo, considerato che la proposta risale al mese di febbraio 2014.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccoglie l'invito della collega Narduolo e suggerisce la formulazione di semplici ordini del giorno in luogo di modifiche che comporterebbero un ulteriore passaggio al Senato.

Giorgio LAINATI (SCCI-MAIE) condivide il contenuto della proposta di legge e auspica che la sua approvazione possa offrire l'opportunità per inserire tra le iniziative in memoria di Giacomo Matteotti anche quella di un intervento di restauro della sua stele – collocata in prossimità del luogo in cui avvenne il suo rapimento, sul Lungotevere – che versa in stato di abbandono e incuria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Atto n. 342 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 74

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del prescritto parere – il disegno di legge C. 4080 sulla disciplina del cinema e dell'audiovisivo, approvato dal Senato il 6 ottobre scorso ed assegnato in sede referente alla VII Commissione. Il disegno di legge, che è collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, è stato modificato durante l'esame parlamentare; la sua approvazione ha determinato l'assor-

bimento delle due proposte di iniziativa parlamentare di analogo contenuto.

Il disegno di legge – che consta di 41 articoli organizzati in 7 Capi – detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuisce alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. A tal fine viene introdotta una disciplina sistematica del settore cinematografico, della produzione audiovisiva e dello spettacolo, incentrata principalmente sulla razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e sulla introduzione di un nuovo meccanismo di reperimento delle risorse.

Tra le principali novità segnala: a) l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a 400 milioni di

euro annui; *b*) l'introduzione di un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo – che sostituiscono l'attuale attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004). In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa; *c*) l'introduzione di contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo – attribuiti sulla base della valutazione di 5 esperti, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up*, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti; *d*) la costituzione di apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; *e*) l'introduzione di misure di rafforzamento della disciplina del *tax credit* ossia dell'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e audiovisivo. In linea generale, le aliquote sono rese modulabili e, in alcuni casi, ne viene elevato l'ammontare; *f*) la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici; *g*) in sostit-

tuzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, l'istituzione del Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo.

Segnala inoltre che il provvedimento delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di: tutela dei minori nel settore cinematografico (in particolare sostituendo la cosiddetta « censura preventiva » con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti); di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci) nonché di rapporti di lavoro nel settore.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, fa presente che l'articolo 8 dispone che le sale cinematografiche e le sale *d'essai* possono essere dichiarate di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che viene esplicitamente richiamato. Al comma 2, lo stesso articolo 8 dispone che le regioni e le province autonome possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa – per il cui raggiungimento non viene indicato un termine – diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

Segnala inoltre l'articolo 28, che prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, attraverso la concessione di contributi, finalizzati alla riattivazione, trasformazione e ristrutturazione di sale esistenti nonché alla realizzazione di nuove sale. Particolari agevolazioni sono previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. In particolare il comma 5 dell'articolo prevede, nell'ambito delle iniziative per la

riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali. A tal fine sono consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, nonché modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti con l'articolo 5 della legge n. 106 del 2011. Ricordo a tale proposito che l'articolo in questione, ai commi 9-14, ha definito una normativa nazionale quadro – demandata per l'attuazione a leggi regionali – per la riqualificazione delle aree urbane degradate in base alla quale, al fine di incentivare il recupero, gli interventi di riqualificazione sono realizzabili anche con la demolizione e ricostruzione degli immobili e con la previsione di diverse agevolazioni, tra le quali quelle appena citate. Per quanto riguarda in particolare l'incremento della volumetria, la citata legge prevede che, fino all'approvazione delle leggi regionali, esso possa essere realizzato in misura non superiore complessivamente al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso non residenziale. Segnala da ultimo che – sulla base dell'interpretazione disposta dalla legge di stabilità 2015, al comma 271 dell'articolo 1 – le citate agevolazioni incentivanti prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il relatore a prestare particolare attenzione, nella predisposizione della proposta di parere, alla previsione relativa all'incremento volumetrico. Suggestisce, a tale proposito, di subordinare gli interventi di demolizione e ricostruzione con volume-

tria aggiuntiva all'adozione di standard costruttivi elevati e di soluzioni tecnologiche avanzate, anche in considerazione degli obiettivi che l'UE si è prefissata in tema di prestazione energetica dell'edilizia. Ricorda a tale proposito che, a partire dalla fine del 2018 per l'edilizia pubblica e dalla fine del 2020 per quella privata, tutti i nuovi edifici dovranno essere a energia quasi zero.

Roberto MORASSUT (PD) propone di introdurre un elemento vincolante, prevenendo che, in caso di ristrutturazione o ricostruzione delle sale cinematografiche, almeno il 50 per cento della cubatura sia destinata ad attività culturali, mantenendo dunque prevalente la vocazione originaria.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel rilevare che tale sembra essere la finalità della norma, fa presente che la proposta di parere che il relatore predisporrà sarà esaminata nella seduta di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

Atto n. 342.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), che recepisce, in premessa, il rilievo formulato dai colleghi del gruppo M5S, in merito alla necessità di non determinare sovrapposizioni con le prescrizioni urbanistiche. Segnala altresì come, sempre in premessa, sia stata rilevata tra

l'altro l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, che attua la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Atto n. 342.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (atto n. 342);

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1, analogamente a quanto prevede l'articolo 14, comma 8, lettera *d*), del decreto legge n. 179 del 2012, prevede che le linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione, senza chiarire se tale decreto debba essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

appare opportuno che la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili non determini sovrapposi-

zioni con le prescrizioni urbanistiche in tema di abitabilità di determinate superfici;

valutata la necessità di esplicitare in modo chiaro che il provvedimento disciplina esclusivamente l'assetto definitorio delle pertinenze in relazione alla normativa in materia di tutela della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

ritenuta l'opportunità di procedere ad un coordinamento con il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 recante l'attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE, entrato in vigore il 2 settembre 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva « Bolkestein »	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.	
5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta congiunta)</i>	93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Versalis Spa, dottor Daniele Ferrari, sulle prospettive della chimica italiana	79
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	96

INTERROGAZIONI

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 12.10.

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non aggiunge elementi conoscitivi rispetto a quanto riportato dagli organi di stampa. Ricorda che l'Autorità portuale nello scorso mese di gennaio ha trasmesso una richiesta specifica di riapertura della VIA al Ministero dell'ambiente in quanto una porzione del territorio potenzialmente interessato dall'insediamento dell'impianto avrebbe potuto correre seri rischi ambientali in base a studi recenti. A questa richiesta dell'Autorità portuale il Ministero dell'ambiente ha rinviato alla più opportuna sede autorizzativa del Ministero dello sviluppo economico, secondo una modalità di reciproco rinvio tra i due Dicasteri più volte sperimentata nel passato sulla vicenda oggetto del suo atto ispettivo. Nell'attesa di una risposta definitiva da parte del Governo, assicura che continuerà a seguire l'evolversi della situazione relativa all'impianto di rigassificazione di Zaule.

5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, precisando che l'ARPAM ha sempre considerato insufficienti le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale nel merito delle emissioni dal momento che non consentono di valutare l'impatto ambientale del progetto presentato da Snam Rete Gas.

5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva « Bolkestein ».

Lorenzo BECATTINI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Ricorda che il 3 novembre 2015 è stata approvata dalla Commissione la risoluzione Taranto 7-00822 che impegnava il Governo « a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro – che veda la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative – finalizzato all'individuazione di ogni iniziativa utile alla soluzione dei problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ». L'atto di indirizzo impegnava altresì il Governo a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche. Si auspicava pertanto un confronto tecnico tra le parti per dirimere alcune questioni che ancora oggi non sono state chiarite dal punto di vista procedimentale.

Osservato che l'intesa del 5 luglio 2012 disponeva che la procedura per gli 8 mila comuni italiani si sarebbe dovuta concludere entro il 7 maggio 2017, sottolinea che nessun comune ha ancora fatto il bando per le gare perdendo inutilmente tre anni di tempo. Chiede pertanto come sia possibile effettuare ora le gare con soli sei mesi a disposizione. Sollecita il Governo a dirimere gli aspetti tecnici ancora insoluti, rilevando in particolare che i mercati periferici dei comuni hanno spesso a disposizione posti vuoti. Ritiene che il problema riguardi attualmente solo l'Italia che si troverà nella situazione in cui altri potranno Paesi europei potranno fare le gare sul territorio italiano ma ben difficilmente un piccolo operatore potrà conquistare uno spazio in altri Paesi, restando

tale possibilità che riservata solo ai grandi gruppi. Ritiene che se nel 2010 la materia del commercio sulle aree pubbliche fosse stata trattata diversamente, come sollecitato dalla Commissione Attività produttive, dalle associazioni di categoria e dalle regioni, non ci si troverebbe nell'attuale situazione in cui le logiche della concorrenza sono applicate solo al commercio ambulante escludendo altre situazioni. Al riguardo, ricorda che le regole per le gare sulla distribuzione del gas sono vigenti dal 2011 ma ancora non se ne è svolta nemmeno una in quanto i comuni non sono ancora pronti.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE), *presidente*, nel dichiarare di aver sottoscritto l'interrogazione, sottolinea che bisogna dare tempo ai comuni di preparare le gare.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE ribadisce la disponibilità ad affrontare la questione con il contributo di tutti, in particolare dei parlamentari.

5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.

5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Evidenzia la situazione di cronica instabilità

cui sono sottoposti i lavoratori del gruppo Ericsson che rischiano la perdita del posto di lavoro e denuncia la miopia della politica del Governo in materia di ricerca e innovazione. Sollecita pertanto l'elaborazione di un progetto a lungo termine che valorizzi le professionalità dell'azienda Ericsson.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, sottolinea che la sua interrogazione risale al 26 maggio 2014, cioè alla settimana successiva alla notizia della possibile acquisizione di HCL centro ricerca e sviluppo della Ericsson di Vimodrone. Aggiunge che HCL è interessata ad un'operazione simile con IBM e che sarebbe utile capire se ciò rappresenti un'opportunità e un'occasione di sviluppo per il sistema Paese nel settore telecomunicazioni. Riterrebbe utile avere una visione d'insieme per individuare i protagonisti delle opere di infrastrutturazione quali la banda larga.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 ottobre 2016.

Audizione dell'Amministratore delegato di Versalis Spa, dottor Daniele Ferrari, sulle prospettive della chimica italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**C. 4080, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il provvedimento consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi. Il Capo I (articoli 1-9) riguarda Disposizioni generali; il Capo II (articoli 10-11) riguarda Organizzazione; il Capo III (articoli 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità; il Capo IV (articoli 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (articoli 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (articolo 37) riguarda Controllo e sanzioni; il Capo VII (articoli 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento in esame, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, già approvato dal Senato il 6 ottobre e trasmesso alla Camera l'11 ottobre, intende ridefinire la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo di un settore strategico dal punto di vista culturale e sociale, ma anche economico. Com'è noto su richiesta del Parlamento, al Senato sono state stralciate le disposizioni che prevedevano una delega al Governo per la riforma dello spettacolo dal vivo, perché si ritiene che la legge su tale argomento debba essere trattata e discussa in Parlamento così come questa del cinema e dell'audiovisivo. Il Governo ha assicurato, comunque, che il disegno di legge in cui sono confluite le disposizioni stralciate (A.S. 2287-*bis*) resta collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si segnalano sinteticamente le seguenti principali novità:

viene istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a

regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 mln annui;

si introduce un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004);

si introducono contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;

si prevedono apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

si introducono misure di rafforzamento della disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico e audiovisivo;

si prevede la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;

in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo;

si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico – in particolare sostituendo la c.d. «censura preventiva» con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti – promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi –

in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci – rapporti di lavoro nel settore.

In particolare, l'articolo 1 affida alla Repubblica – e, dunque, a tutte le sue componenti, dallo Stato agli enti locali – la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione. A tal fine, si richiamano gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché i principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Gli obiettivi dell'intervento pubblico, puntualizzati nell'articolo 3, comprendono, fra gli altri, la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale, la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione, in Italia e all'estero, della produzione cinematografica e audiovisiva, la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, la cura della formazione professionale, il sostegno dell'educazione all'immagine nelle scuole, la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

I compiti specifici dello Stato e delle regioni sono esplicitati principalmente negli articoli 4 e 10. Per quanto riguarda le funzioni statali, rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte nell'articolo 10 più dettagliatamente, in particolare facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione. In particolare si prevede che spetti al Mibact, fra le altre competenze, anche quella di curare l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva e svolgere,

anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), attività di promozione dell'immagine dell'Italia, attraverso il cinema e l'audiovisivo, anche a fini turistici.

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuandone i parametri e demandando ad un successivo DPCM la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale.

Inoltre, l'articolo 31 affida allo Stato il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, mentre l'articolo 37 affida al Mibact la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni. L'articolo 4 dispone, a sua volta, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, dispone il riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo e dell'attività delle *Film Commission* – finora previste solo dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome – alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la legge si applicherà compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative. Inoltre, l'articolo 9 dispone, fra l'altro, che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute.

Le definizioni rilevanti ai fini del testo sono recate dall'articolo 2 che, oltre a introdurre il riferimento al settore audiovisivo, prevede una attualizzazione di

qualche voce – alcune delle quali finora previste da atti secondari – e apporta modifiche a voci attualmente previste; altre voci attualmente previste, invece, non sono più presenti. Si segnalano in particolare le definizioni riguardanti le imprese cinematografiche o audiovisive, per i settori della produzione, distribuzione, post-produzione, editoria audiovisiva e di esercizio cinematografico.

I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

In base all'articolo 14, per l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive resta ferma la necessità – fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore – del riconoscimento della nazionalità italiana, che non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e *talk show*, programmi televisivi. I parametri da considerare per l'attribuzione della nazionalità italiana sono individuati nell'articolo 5, nonché, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, nell'articolo 6. Inoltre, sempre per l'ammissione ai benefici, è necessario, in base all'articolo 7, che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.

Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 13 prevede l'istituzione dal 2017 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 milioni annui. Le risorse saranno ripartite fra le diverse tipologie di intervento con decreto ministeriale, destinando

una quota tra il 15 per cento e il 18 per cento ai contributi selettivi e a quelli per la promozione.

La prima tipologia di intervento è costituita dagli incentivi fiscali. In particolare, con gli articoli da 13 a 19 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del cosiddetto *tax credit*, del quale possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono rese modulabili e, in alcuni casi, ne viene elevato l'ammontare. In particolare, il *tax credit* aumenta fino al 40 per cento per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi. Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie sono previste dall'articolo 20. A sua volta, l'articolo 40 stabilisce che i crediti d'imposta continuino ad essere disciplinati dai decreti ministeriali vigenti sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove norme. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico.

Una seconda tipologia di intervento è costituita dagli incentivi automatici – disciplinati dagli articoli da 23 a 25 – che sostituiscono l'attuale attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e in deter-

minati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

La terza tipologia di intervento è costituita dai contributi selettivi, disciplinati dall'articolo 26, e attribuiti sulla base della valutazione di cinque esperti, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di rilevante qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up*, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

La quarta tipologia di intervento è costituita dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, disciplinati dall'articolo 27. Le relative richieste possono essere presentate, fra l'altro, da enti pubblici e privati, università, Istituzioni AFAM, enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria. Segnala, in particolare, che un importo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo (aggiuntivo rispetto alla quota tra il 15 per cento e il 18 per cento), deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e *media* di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte, obiettivi già indicati dalla legge sulla Buona scuola. Sempre nell'ambito della promozione, il Mibact provvede anche all'erogazione di risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna. Nell'ambito del Fondo sono previste, poi, due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari. Il primo, disciplinato dall'articolo 28, riguarda il potenziamento

del circuito delle sale cinematografiche, con una dotazione di 130 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Si prevede, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Sempre in materia di sale cinematografiche, l'articolo 8 dispone che le stesse possono essere dichiarate di interesse culturale. Si tratta di una possibilità di fatto già prevista – come risulta anche dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del testo – dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che viene esplicitamente richiamato. Inoltre, lo stesso articolo 8 dispone che le regioni e le province autonome possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale.

Un'altra sezione del Fondo, disciplinata dall'articolo 29, è destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua di 30 milioni di euro per il triennio 2017-2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ulteriori 5 milioni di euro provenienti dal Fondo sono destinati, per il 2017, alla costituzione, prevista dall'articolo 30, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati.

L'articolo 12 prevede che ogni anno il Mibact debba presentare una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste. Ulteriori novità previste dal testo attengono: all'istituzione, prevista dall'articolo 11, del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo. Al Consiglio, che dura in carica 3 anni ed è composto da 11 membri, sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito; all'istituzione presso il Mibact, prevista dall'articolo 32, del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, nel quale devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. Il registro assicura la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati. Nello stesso registro possono essere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive; alla previsione, recata dall'articolo 31, che l'Antitrust si può attivare anche su (semplice) segnalazione di chi vi abbia interesse e anche nel caso di posi-

zione dominante (e non solo di operazioni di concentrazione), nonché alla previsione di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Al riguardo si segnala, però, che l'argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche nell'articolo 21 dell'atto Senato n. 2085-A (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in corso di esame al Senato. Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento dei due interventi normativi.

Per alcuni argomenti, il testo conferisce deleghe al Governo. La prima, prevista dall'articolo 33, riguarda la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

L'articolo 34 prevede, invece, una delega al Governo in materia di promozione delle opere italiane ed europee, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, rafforzando un sistema di mercato più funzionale a una maggiore concorrenza, una maggiore pluralità di linee editoriali e meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, prevedendo un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

L'ultimo ambito di delega, previsto dall'articolo 35, riguarda i rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza, fra l'altro, con i principi e le finalità del cosiddetto *Jobs act*, ma introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività. Gli obiettivi sono costituiti,

fra l'altro, dalla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, dal rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e dal riordino dei contratti di lavoro vigenti.

Tutte le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le modalità indicate dall'articolo 36 che prevede il meccanismo del doppio parere parlamentare. Per numerosi aspetti, infine, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad atti secondari, in particolare decreti ministeriali o interministeriali e DPCM, la maggior parte dei quali deve intervenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Preannuncia infine una proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Catia POLIDORI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, rilevo che il tema, per la parte di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), è stato già trattato anche in questa sede, da ultimo nella seduta del 15 giugno 2016.

Si conferma, che a causa della mancanza, ad oggi, del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al metanodotto di collegamento, come ha ribadito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel contributo fatto pervenire al MiSE, quest'ultimo non può convocare la Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore.

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità che vi sia una riapertura del procedimento di VIA, anche in questo caso si rinvia a quanto sotto riportato nel contributo pervenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Quest'ultimo, infatti, ha evidenziato che il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto « *Rigassificatore GNL localizzato nel porto industriale di Trieste in località Zaule* », com'è noto, si è concluso con il Decreto di compatibilità ambientale positivo subordinato al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni DEC/D5A/808 del 17 luglio 2009.

Gli esiti di tale valutazione sono stati, peraltro, successivamente confermati nel febbraio 2015, in esito ad un supplemento istruttorio effettuato in ragione di presunte incompatibilità del progetto con i nuovi scenari di traffico navale derivanti dal nuovo Piano Regolatore Portuale; tale supplemento istruttorio ha accertato l'as-

senza di incompatibilità tra il nuovo proposto Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il terminale di rigassificazione di cui trattasi.

Sulla base di detti esiti del supplemento istruttorio sono state, pertanto, del tutto e definitivamente superate le motivazioni che avevano condotto, nell'aprile 2013, alla temporanea sospensione dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale resa con il citato Decreto del 17 luglio 2009.

Alla luce di quanto sopra esposto, attesi tutti gli approfondimenti considerati e valutati nel corso del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, lo stesso Ministero rappresenta che non sussistono presupposti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa per poter ipotizzare la riapertura del procedimento per il terminale di rigassificazione di cui trattasi.

In merito, invece, al procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto « *Metanodotto Trieste – Grado – Villesse* », dal quale, rammentiamo, dipende la convocazione della Conferenza di Servizi ad opera del MiSE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che, alla data odierna, ha acquisito tutti i pareri degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e si è solo in attesa di un ultimo chiarimento in merito ad alcuni aspetti di natura tecnica da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.

Sempre il MATTM evidenzia, infine, che la valutazione di impatto ambientale non si configura quale procedimento atto ad autorizzare la realizzazione dell'opera

e, pertanto, sono fatte salve le acquisizioni di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari, tra i quali possono essere annoverati anche quelli relativi alla bonifica ambientale del sito. Tali autorizzazioni e pareri saranno complessivamente considerati in sede di procedimento di autorizzazione del terminale di rigassificazione GNL, in corso, come accennato in precedenza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto di competenza del MiSE, invece, con riferimento alla richiesta dell'On.le interrogante circa le modalità con le quali « *si intenda formalizzare la non strategicità dell'impianto di Zaule, dando così seguito alle dichiarazioni pubbliche del Ministro Calenda* », si ribadisce che, una volta emanato il decreto di VIA del metanodotto di collegamento « Trieste-Grado

:_Villesse:Sealine Trieste-Grado DN 800 (32 ») + Tratto Grado-Villese DN 1050 (42 ») » e quindi completato l'iter istruttorio anche relativamente a quest'ultimo, lo stesso Ministero potrà convocare la conferenza di servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione del rigassificatore, ancora in corso.

Anche in tale sede, come ribadito in precedenti discussioni relative ad Atti di Sindacato Ispettivo Parlamentare riguardanti lo stesso argomento, la Regione Friuli Venezia Giulia potrà esprimere le proprie vincolanti determinazioni circa la realizzazione del progetto ai fini del procedimento autorizzativo che terrà comunque conto della circostanza che attualmente sono operanti in Italia tre rigassificatori mentre ulteriori tre progetti di terminali sono stati già autorizzati.

ALLEGATO 2

5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, mi preme far presente che il progetto SNAM è relativo ad una serie di interventi su due aree impiantistiche poste agli estremi di due metanodotti esistenti che collegano i pozzi di produzione gas di Falconara al metanodotto nazionale SNAM nel tratto Ravenna-Chieti.

In particolare, l'impianto da ubicare nel territorio del comune di Monte San Vito è costituito dai sistemi necessari per effettuare l'ispezione periodica dei gasdotti, e insiste non su di un'area vergine, come indicato nell'Atto in titolo, ma su un'area privata a utilizzo industriale già in parte occupata, dagli anni '70, da un sistema di intercettazione e collegamento al metanodotto Ravenna-Chieti. Tale area verrà ampliata e verranno utilizzate le infrastrutture tecnologiche esistenti (fabbricato per la strumentazione).

Per l'ottimizzazione dei collegamenti dei metanodotti esistenti ai due suddetti impianti, verranno inoltre realizzati circa 200 metri di nuove tubazioni all'esterno delle aree impiantistiche, tutte interrato.

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante: « se il Governo non intenda attivarsi, ...(omissis)..., affinché siano trovate possibili soluzioni alternative a quelle individuate nel progetto presentato dalla Società SNAM Progetti, ...(omissis)..., privilegiando aree sulle quali possano essere causati minori impatti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale », specifico che, per le motivazioni sopra indicate, la localizzazione dell'impianto è vincolata sia all'ubicazione e alle finalità dei due metanodotti esistenti che collegano il punto di consegna gas AGIP alla Rete Nazionale,

sia alla possibilità di utilizzare impianti ed aree già oggi occupate da impianti tecnologici. Un'eventuale ubicazione alternativa comporterebbe quindi la necessità, per poter realizzare il collegamento alla Rete Nazionale, di riposizionare tratti importanti di metanodotti da realizzare sempre nel territorio dello stesso Comune, con un impatto ambientale e sul territorio sicuramente maggiore.

Rilevo, inoltre, che la Regione ha dato parere positivo, in merito, dal punto di vista idrogeologico, con alcune prescrizioni, escludendo l'intervento dall'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale proprio per il suo ridotto impatto.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 22 giugno 2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (Comune di Falconara Marittima, Mibact-Soprintendenza delle Marche Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza di Ancona e Segretariato Regionale, MISE-Telecomunicazioni, Ministero della Difesa, Regione Marche-Servizio infrastrutture) hanno espresso pareri positivi, ad eccezione del Comune di Monte San Vito che, pur avendo riconosciuta la conformità urbanistica dell'intervento e la conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale, ha espresso parere negativo in quanto ritiene che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere ricadute negative sul territorio adiacente, in relazione

alle produzioni biologiche in essere di olio extravergine e alla vocazione turistica del territorio.

In proposito la Direzione competente evidenzia che l'impianto, durante la fase di esercizio, non produrrà emissioni in atmosfera; le uniche possibili emissioni potranno essere solo gli scarichi in caso di emergenza, da disperdere attraverso una tubazione alta circa 9 metri. In relazione all'impatto visivo di tale tubazione, evidenzio che già esiste nella stessa area un traliccio di telecomunicazione della stessa SNAM RETE GAS (SRG) e ulteriori tralicci della rete elettrica di altezza comparabile.

La stessa SRG, anche in attuazione di una prescrizione della Regione Marche, ha comunque predisposto un'ipotesi di mascheramento, con ripristini vegetazionali, che verrà condivisa con il Comune di Monte San Vito.

La Conferenza di Servizi del 22 giugno, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse e, in particolare dei pareri e dei nulla osta favorevoli con o senza prescri-

zioni espressi dalle Amministrazioni, Enti e Società interessate, si è chiusa positivamente, fatta salva l'acquisizione della delibera d'intesa della Regione Marche.

Il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per quanto di competenza ha ulteriormente evidenziato che non si rinvergono, nell'Atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, aspetti riconducibili alla competenza di quella Amministrazione.

Infatti, viene ribadito che oggetto dell'Interrogazione è la realizzazione, presso la centrale di Falconara Marittima, di un «metanodotto di raddoppio e collegamento dei pozzi AGIP Falconara al metanodotto Ravenna-Chieti, delle varianti per installazione di trappole e filtri DN 500 (20») – DN 205 (10»), dp 70 bar e delle opere connesse, di competenza della Regione Marche», la quale con Decreto del Dirigente della «posizione di Funzione e Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali» n. 34 del 22 aprile 2016 ha escluso il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

ALLEGATO 3

**5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva
« Bolkestein ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, per quanto di competenza si fa presente che nel corso degli ultimi anni, sin dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE, sono pervenute al Ministero dello sviluppo economico analoghe richieste sia da parte delle Associazioni di categoria interessate, sia di origine parlamentare nelle quali, come nel caso in questione, si rappresentava la possibilità di non applicare al commercio su area pubblica le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata Direttiva (e correlato articolo 16 del decreto legislativo n.59/2010) con la conseguente possibilità di proroga automatica dei titoli autorizzatori in essere.

Al riguardo, evidenzio che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con riferimento ai regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio dell'attività prevede che titoli legittimanti all'esercizio sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e validi per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale.

Per mantenere accettabili condizioni di concorrenza anche nel caso di tali restrizioni giustificate, il considerando articolo 62 della medesima Direttiva, prevede tuttavia che « Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali,

al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, le qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva. Non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti ».

Tale previsione è ribadita nell'articolo 12 della citata Direttiva il quale dispone che « Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ».

Il contenuto dello stesso articolo 12 della Direttiva Servizi è stato poi trasfuso nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento.

L'applicabilità di dette disposizioni nel caso delle attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche e la conseguente necessità, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché, al fine di una adeguata

tutela della concorrenza, di stabilire una durata limitata delle autorizzazioni in argomento, è risultata del tutto evidente.

La possibilità degli enti locali di individuare le aree del proprio territorio da destinare all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o di modificare le dotazioni delle porzioni di suolo pubblico, infatti, non incide sulla caratteristica sostanziale di tale esercizio, vale a dire l'occupazione, a seguito di un provvedimento di concessione, di una porzione di area inevitabilmente non illimitata. Anche il suolo è una risorsa naturale limitata e, in particolare, lo è il suolo pubblico.

Peraltro, la stessa Commissione Europea, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni Stati, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva all'attività di commercio sulle aree pubbliche, si era espressa chiaramente in tal senso.

Come noto, gli effetti delle citate disposizioni nel caso di specie sono stati contestati dalle associazioni di categoria del settore, che hanno tempestivamente sollevato il problema ed evidenziato le ricadute sul comparto economico costituito in larga parte da microimprese a conduzione familiare. Praticamente da sempre, infatti, le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche venivano rinnovate automaticamente, con un meccanismo di tutela dei diritti acquisiti, vale a dire le anzianità maturate dai titolari.

Pertanto, le associazioni interessate hanno chiesto ripetutamente una modifica normativa che sancisse la non applicabilità dell'articolo 12 della Direttiva e del corrispondente articolo 16 del decreto alle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche e ribadisse il principio pregresso secondo cui nei mercati e nelle fiere i posteggi sono assegnati in base all'anzianità di presenza.

La posizione assunta dalle associazioni di categoria non è stata condivisa, nella consapevolezza, altresì, che una eventuale disapplicazione dei principi di concorrenza della Direttiva sarebbe risultata non coerente anche con il generale indirizzo del Governo e del Parlamento, ribadito nei molteplici interventi normativi di libera-

lizzazione e di semplificazione, volto ad eliminare le forme di tutela corporativa degli operatori esistenti a favore della libertà d'impresa e dei principi della concorrenza.

Il legislatore, pur ritenendo che il contenuto delle norme della Direttiva non consentisse di escludere il suolo pubblico dall'applicazione dei principi comunitari, consapevole delle conseguenze sul comparto data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), al comma 5 dell'articolo 70 del richiamato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto che « Con intesa in sede di Conferenza unificata (omissis...), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del (omissis...) decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie ».

In attuazione della suddetta previsione è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione Altresì, con riferimento ai contenuti dell'Intesa, va evidenziato che i medesimi rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni di un tavolo di confronto con rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, con la finalità di trovare soluzioni in grado di contenere le ripeter-

cussioni negative sul tessuto economico in questione, la scelta è stata quella di individuare criteri in grado anche di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio dei medesimi. Tale Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.

Alla luce di quanto detto, nel merito delle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, si evidenzia che il Governo italiano può operare nei soli limiti consentiti dalla sopra citata normativa europea. A tal fine è utile richiamare la sentenza adottata dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2016, relativa al regime della proroga automatica fino al 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano interesse economico e nella quale la Corte ha dichiarato che:

1) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, prevedere la proroga automatica delle autoriz-

zazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;

2) l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale consentire una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

Fermi restando i vincoli di matrice europea, preme evidenziare che il Governo ha già in passato accolto alcune risoluzioni parlamentari impegnandosi ad attivare un Tavolo di confronto al fine di esaminare le eventuali criticità attuative della citata Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012, e, in detto quadro, proprio nei giorni scorsi è stata convocata per il prossimo 3 novembre una apposita riunione presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di garantire un momento di confronto più ampio possibile, si è ritenuto di convocare al più presto un tavolo di confronto con i soggetti interessati.

All'esito dei previsti incontri potrà essere vagliato il quadro di riferimento e le eventuali iniziative che possano essere intraprese nell'ambito dei vincoli legislativi derivanti dall'applicazione della normativa europea.

ALLEGATO 4

5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.**5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo.****TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in epigrafe, poiché gli stessi sono volti a conoscere quali siano le iniziative che si intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali della Ericsson e per incentivare l'azienda a rivedere la propria strategia.

A riguardo si comunica che, si sono tenuti sulle vicende della Ericsson S.p.a. più incontri presso il Ministero dello sviluppo economico che hanno visto la presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, delle istituzioni locali, dei vertici aziendali, e delle OO.SS. nazionali e territoriali.

Circa lo stabilimento della Ericsson di Vimodrone (Mi) il Ministero dello sviluppo economico, pur non essendo stato a suo tempo direttamente interessato alla questione, è a conoscenza del trasferimento del citato ramo d'azienda alla società HCL Italy S.r.l con sede a Milano.

Tale cessione risulta essere stata effettuata ai sensi e agli effetti dell'articolo 47 della legge 1990, n. 428 e in tal senso è stato sottoscritto un accordo tra le due società, le sigle sindacali e le rsu.

Dalla lettura dell'accordo si legge che ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti Ericsson telecomunicazioni S.p.A « proseguiranno senza soluzione di continuità con la società HCL Italy S.r.l. (omissis). La HCL Italy S.r.l. continuerà ad applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale per le Aziende del terziario, Distribuzione e Servizi ».

A tutt'oggi, nessuna altra richiesta di intervento è pervenuta al Mise né da parte dell'azienda acquirente (HCL Technology) né da parte delle Organizzazioni sindacali.

Sui quesiti posti, invece, dal deputato Valente relativamente all'accordo di programma, vorrei far preliminarmente presente che, il contributo stanziato dal Mise si riferisce a due progetti agevolati, denominati rispettivamente EPICO e FENICE. Lo stesso ammonta a complessivi euro 5.306.297,50 di cui euro 4.662.830,00 a titolo di contributo alla spesa ed euro 643.467,50 come contributo in conto interessi.

I termini di realizzazione dei progetto EPICO sono scaduti il 30 giugno 2016 senza che la Società agevolata abbia ancora presentato la documentazione utile a dimostrare la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e senza aver richiesto, fino ad ora, alcuna erogazione.

I termini di realizzazione del progetto FENICE scadranno, invece, il 31 marzo 2017. Ad oggi la Società Ericsson non ha avanzato richieste di proroga del termine indicato, non ha presentato alcuna documentazione utile a dimostrare lo stato di realizzazione del programma di ricerca e sviluppo agevolato e non ha avanzato alcuna richiesta di anticipazione del contributo.

In conclusione, in relazione all'Accordo di Programma non è stata erogata alcuna rata contributiva.

Con riferimento allo stato di criticità in cui versano i lavoratori, come è noto, lo scorso 13 giugno, Ericsson Telecomunicazioni spa ed Ericsson It Solution & Service spa (società interamente partecipata da Ericsson Telecomunicazioni spa) hanno dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo, dichiarando la prima, un esubero pari a 291 unità lavorative, e la seconda, un esubero di 31 unità lavorative.

Al riguardo, Ericsson ha dichiarato che i predetti esuberi sono da ricondurre alla delicata fase di trasformazione che il gruppo sta attraversando e al conseguente avvio di un programma finalizzato al contenimento dei costi e all'aumento dell'efficienza delle strutture aziendali, nonché a un riassetto occupazionale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la fase sindacale della procedura si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti.

Altri incontri si sono svolti presso il richiamato Ministero al fine di far modificare le decisioni assunte dalle società in parola ma quest'ultime, nonostante le rinnovate insistenze anche da parte dei rappresentanti degli enti territoriali, hanno ribadito l'impossibilità all'utilizzo di ammortizzatori sociali di tipo conservativo non sussistendo le condizioni giuridiche né hanno prospettato la possibilità di utilizzo di strumenti e azioni programmatiche di competenza regionale (formazione continua, il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica, ecc.) poiché presuppongono la continuità del rapporto di lavoro e pertanto non risultano compatibili con l'attuale situazione aziendale in considerazione del carattere strutturale degli esuberi.

Il Ministero dello sviluppo economico sta cercando di evitare che si perdano competenze preziose per la ricerca in un settore molto strategico qual è quello delle Tlc e sarà utilizzata ogni possibilità affinché l'insieme dei lavoratori possano fruire di ogni sostegno che li aiuti a ricollocarsi.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 »;

apprezzate le disposizioni recate dal Titolo III dell'Accordo che disciplina il regime commerciale dei prodotti e, in particolare, la clausola di salvaguardia

della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci;

sottolineato che la clausola di salvaguardia è stata definita in una logica di *partnership* paritaria con finalità di tutela e promozione dei produttori locali delle regioni africane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (C. 3946 Governo, approvato dal Senato),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, è collegato alla manovra di finanza pubblica, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato avrà luogo nella seduta di domani 26 ottobre, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 20 ottobre.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento, consta di quarantuno articoli, suddivisi in sette Capi e reca una disciplina organica del settore, in parte riprendendo i contenuti di disposizioni vigenti e, in parte, introducendo sostanziali innovazioni, volte a rafforzare il quadro degli strumenti per la promozione e il sostegno alla cinematografia e al settore audiovisivo.

Passando brevemente in rassegna i contenuti del provvedimento, segnala che il Capo I reca le disposizioni generali e, in tale ambito, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento, evidenziando, in particolare, che esso detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono, tra l'altro, alla crescita dell'occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo e l'articolo 3 enuncia i principi su cui si basa l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, tra i quali richiama, al comma 1, lettera e), quello relativo alla formazione professionale, mediante il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite.

Segnala che il successivo articolo 4 delinea le funzioni e i compiti delle regioni, l'articolo 5 individua i parametri in base ai quali attribuire la nazionalità italiana alle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, mentre l'articolo 6 dispone che il riconoscimento della nazionalità italiana alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere avvenga in base agli accordi internazionali di reciprocità. L'articolo 7 disciplina il deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità applicative, nonché la costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche. L'articolo 8 reca misure per la valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale *d'essai*, mentre l'articolo 9 dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

Fa presente, quindi, che il Capo II, intitolato organizzazione, reca disposizioni relative alle competenze delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del settore. In particolare, l'articolo 10 individua i compiti e le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tra esse segnala, al comma 1, lettera *f*), la promozione, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della formazione, nonché, alla lettera *n*) del medesimo comma 1, la promozione del riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda che il successivo articolo 11 dispone l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predispo-

sizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche. La norma prevede, inoltre, l'istituzione di una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero.

Segnala, poi, che il Capo III, suddiviso in cinque Sezioni, reca disposizioni in materia di finanziamento e fiscalità. In particolare, alla Sezione I, relativa alle finalità e agli strumenti, l'articolo 12 individua gli obiettivi e le tipologie di intervento. Si tratta di finanziamenti distinti per tipologia: crediti di imposta, contributi automatici alle imprese, contributi selettivi per determinate tipologie di opere e categorie di imprese, contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva. L'articolo 13 dispone l'istituzione a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, contestualmente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 39 del testo in esame. Il successivo articolo 14, in materia di requisiti per accedere ai finanziamenti erogati dal Fondo, confermando la normativa vigente, subordina al riconoscimento della nazionalità italiana l'ammissione ai benefici, ad eccezione di quelli a carattere fiscale, funzionali anche ad attrarre investimenti stranieri. Inoltre, la norma individua le cause che comportano l'esclusione dai benefici, rimettendo a un decreto ministeriale la puntuale specificazione delle fattispecie.

Osserva che, alla Sezione II riguardante gli incentivi fiscali, gli articoli da 15 a 20 prevedono specifici crediti di imposta, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese dell'esercizio cinema-

tografico e per le imprese tecniche e di post-produzione, per gli esercenti sale cinematografiche, nonché per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, in relazione alle spese sostenute per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Segnala, in particolare, il credito di imposta previsto dall'articolo 19, che è destinato alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione che, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, abbiano utilizzato manodopera italiana. L'articolo 21 reca le disposizioni comuni applicabili a tutte le tipologie di crediti d'imposta previsti dagli articoli precedenti, nonché le modalità attuative. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico.

Passa, quindi, alla Sezione III, che riguarda i contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, anch'essi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Tali contributi, sulla base dell'articolo 23, sono concessi nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di quanto specificato dal decreto previsto dal successivo articolo 25. L'articolo 24 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, mentre il citato articolo 25 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni in esame.

Rileva che la Sezione IV disciplina i contributi selettivi, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, anche alla scrittura delle medesime, attraverso l'assegnazione diretta agli autori del progetto. In particolare, sulla base dell'articolo 26, tali contributi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in

particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, nonché alle opere di particolare qualità artistica.

Alla Sezione V, riguardante l'attività di promozione cinematografica e audiovisiva, l'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Tra le finalizzazioni, segnala, al comma 1, lettera *h*), la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure recate dal provvedimento in esame.

Osserva, poi, che il Capo IV reca la previsione di interventi straordinari e di altre misure per il rilancio del settore. In particolare, l'articolo 28 dispone la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per il periodo 2017-2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interesse sui mutui o locazioni finanziarie per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. Parimenti, l'articolo 29 dispone la costituzione di un'analoga sezione del medesimo Fondo, per il triennio 2017-2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. L'articolo 30 prevede l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

Rileva, infine, che l'articolo 31 reca disposizioni volte ad impedire, attraverso l'esercizio delle sue funzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il formarsi di fenomeni distortivi della concorrenza nei settori della produzione, della distribuzione, della programmazione e dell'esercizio cinematografico.

Il Capo V, reca disposizioni per la riforma e la razionalizzazione della nor-

mativa vigente. In tale ambito segnala che l'articolo 32 prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione e abrogazione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. Al Registro devono essere iscritte, al fine degli effetti di pubblicità notizia, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE.

Osserva che l'articolo 33 reca una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, la responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un organismo preposto al controllo di tale classificazione, e la conseguente soppressione delle esistenti Commissioni per la revisione cinematografica.

Fa presente, poi, che anche il successivo articolo 34 reca una delega al Governo, finalizzata alla riforma e alla razionalizzazione della disciplina in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 35, che delega il Governo alla riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Il comma 1 prevede preliminarmente che la delega sia finalizzata al riordino e all'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge n. 183 del 2014 (il cosiddetto *Jobs Act*), in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni cor-

relate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. I principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono elencati al comma 2. Si prevede, in particolare: il conseguimento di obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (lettera *a*); il rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e il riordino dei contratti di lavoro vigenti, per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo (lettera *b*); la previsione di opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale (lettera *c*). Ai sensi del comma 3, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'articolo 36 reca le disposizioni comuni per l'adozione dei decreti legislativi previsti dai precedenti articoli 33, 34 e 35, prevedendo per tutti e tre l'iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 35, sembrerebbe necessario che, in vista della sua attuazione, ne siano meglio precisati i contenuti, in quanto i principi e criteri direttivi della delega non consentono di definire puntualmente già in questa fase i contenuti del futuro decreto legislativo. Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti di lavoro sembrerebbe opportuno chiarire in modo più puntuale gli effetti della nuova disciplina sulla normativa di diritto comune applicabile con carattere di generalità ai rapporti di lavoro, anche al fine di assicurare che nella norme adottate sia comunque un adeguato livello di garanzia dei lavoratori interessati. In ogni caso, considerata la portata delle disposizioni da introdurre, sembra necessario garantire che nella fase di elaborazione del provvedimento sia adeguatamente coinvolto il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, anche attraverso l'acquisizione del suo concerto sulla proposta di decreto legislativo.

Osserva che il Capo VI, composto dal solo articolo 37, interviene in materia di controllo e sanzioni, mentre il Capo VII, infine, reca le disposizioni transitorie e finali. Nello specifico, l'articolo 38 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 13. L'articolo 39 reca l'abrogazione delle norme vigenti divenute incompatibili con le disposizioni del provvedimento in esame, l'articolo 40, con una disposizione di carattere transitorio, prevede che i crediti di imposta attualmente previsti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente sino all'emanazione della disciplina attuativa delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e, infine, l'articolo 41 disciplina l'entrata in vigore prevedendo che le disposizioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad eccezione degli articoli da 33 a 37.

Conclusivamente, considerata anche l'importanza di un settore così rilevante per l'economia del nostro Paese, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole, tenendo conto delle

osservazioni formulate nell'ambito della relazione. Si riserva, in ogni caso, di valutare, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere, eventuali considerazioni e osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

Silvia CHIMIANTI (M5S) ritiene che il provvedimento sia insufficiente a centrare l'obiettivo di una compiuta valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo, vista la esiguità delle risorse stanziare per gli interventi e considerata la scarsa attenzione dedicata alle numerose professionalità aventi un ruolo centrale nell'economia del settore. Concorda, pertanto, con le osservazioni formulate dalla relatrice con riferimento al testo del provvedimento e preannuncia che, qualora queste non si traducano in specifiche condizioni inserite nella proposta di parere, il proprio gruppo si asterrà dalla votazione della medesima proposta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, mercoledì 26 ottobre.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01692 Binetti: Ricerca, assistenza e informazione in favore dei pazienti affetti da malattie mentali e delle loro famiglie	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	107
5-04614 Binetti: Linee guida per rendere l'evento nascita più sicuro in tutto il territorio nazionale	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	110
5-07723 Loreface: Dispositivo per l'autocontrollo della glicemia	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	106
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.35.

5-01692 Binetti: Ricerca, assistenza e informazione in favore dei pazienti affetti da malattie mentali e delle loro famiglie.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario limitatamente alla parte in cui essa fa riferimento agli impegni assunti dal Ministero della salute per quanto riguarda la condizione dei pazienti affetti da malattie neurodegenerative, che rappresentano una delle tre principali cause di morte nel nostro Paese.

Ribadisce quindi la necessità di dare la giusta attenzione alle malattie mentali, prevedendo specifici percorsi terapeutici e creando le condizioni per alleggerire il peso che al momento grava principalmente sulle famiglie dei soggetti affetti da tali patologie.

5-04614 Binetti: Linee guida per rendere l'evento nascita più sicuro in tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (AP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, dalla quale è emerso un importante quadro di elementi che a suo avviso saranno utili per proseguire l'esame delle proposte di legge in materia di promozione del parto naturale (C. 93 e abbinata), già incardinate presso la XII Commissione.

Nel manifestare la ferma convinzione che sia necessario intervenire anche per prevenire l'insorgere di emergenze durante il parto, esprime dolore per il recente, drammatico episodio del decesso di una donna, verificatosi a Catania nei giorni scorsi.

5-07723 Loreface: Dispositivo per l'autocontrollo della glicemia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) ricorda che l'interrogazione in esame (la seconda presentata su tale materia) trae origine da recenti notizie di stampa secondo le quali l'azienda produttrice del dispositivo per l'autocontrollo della glicemia citato nell'atto ispettivo in oggetto avrebbe ottenuto la certificazione CE. Auspica, pertanto, che tale riconoscimento consenta alle regioni di rendere il dispositivo direttamente accessibile ai cittadini affetti da diabete, anziché passare attraverso le farmacie, migliorandone così le condizioni di vita e consentendo al tempo stesso una più efficace forma di controllo e monitoraggio di tale patologia.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione Affari sociali è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 4080, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, già approvato dal Senato il 6 ottobre e trasmesso alla Camera l'11 ottobre. Rileva, in termini generali, che il disegno di legge è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Fa presente che il provvedimento in oggetto si compone di 41 articoli, organizzati in 7 Capi, precisando che in questa sede tratterà in maniera in maniera sintetica il merito del contenuto dell'intero provvedimento, soffermandosi piuttosto sulle parti volte ad incidere sulle materie di competenza della XII Commissione.

Rileva, quindi, che gli articoli 1 e 3 recano l'oggetto, le finalità e i principi del disegno di legge, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni rilevanti ai fini del testo, tra cui quelle di opera audiovisiva, documentario, film, film *d'essai* e opera di animazione. Non sono più presenti, ri-

spetto alla normativa precedente, le definizioni di lungometraggio, cortometraggio, film di interesse culturale, film per ragazzi.

Gli articoli 4 e 10 individuano i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato – attribuendole, per quanto riguarda quest'ultimo, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – in materia di cinema e audiovisivo.

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri e demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità applicative. L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, affidando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.

L'articolo 7 regola il deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo.

L'articolo 8 reca, quindi, misure per la valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d'*essai*, prevedendo la possibilità della non modificabilità della relativa destinazione d'uso, mentre il successivo articolo 9 dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

L'articolo 11, poi, istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione « cinema » della Consulta per lo spettacolo, prevedendone la composizione.

L'articolo 12 individua le tipologie di intervento finanziario dello Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali e a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede che tali disposizioni debbano perseguire determi-

nati obiettivi e che esse prevedano che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato a condizioni ulteriori relative, tra l'altro, alle esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione.

L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore.

Osserva, quindi, che l'articolo 14, concernente i requisiti di ammissione ai benefici per le opere cinematografiche e audiovisive e le cause di esclusione, individua direttamente alcune tipologie di opere da escludere quali: opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni; opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; programmi di informazione e attualità; giochi, spettacoli di varietà, *quiz* e *talk show*; programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; trasmissione, anche in diretta, di eventi, compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; programmi televisivi.

Segnala, poi, che gli articoli da 15 a 22 recano incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico. Con gli articoli da 15 a 21 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del *tax credit*, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore di riferimento. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico.

Gli articoli da 23 a 25 recano, poi, la disciplina relativa ai contributi automatici, demandando la definizione delle modalità applicative ad un decreto ministeriale da emanare previa acquisizione del parere, fra gli altri, della Conferenza Stato-regioni. L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo,

produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici – anche alla scrittura delle medesime. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto. I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Mibact, nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più aziende.

L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Sono individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo, mentre la disciplina applicativa è demandata a un decreto ministeriale. In particolare, si prevede che le richieste di contributo possano essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche confederati tra loro.

Tra le ulteriori misure recate, ricorda brevemente l'adozione di due Piani straordinari: gli articoli 28 e 29, infatti, prevedono la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Gli articoli 30, 31 e 32 contengono, rispettivamente, disposizioni concernenti la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, volte ad impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nel settore cinematografico nonché ad istituire presso il Mibact il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

Segnala, quindi, che una disposizione di interesse per le competenze della Commissione Affari sociali è quella recata all'articolo 33, che conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono così individuati: responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto; uniformità di classificazione (dei film) con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica; istituzione presso il Mibact di un organismo di controllo della classificazione, disciplinando composizione, modalità di nomina, compiti, modalità di funzionamento, senza peraltro che siano indicate almeno le linee generali della composizione dell'organismo di controllo; soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge n. 161 del 1962; definizione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi; previsione di un sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati; abrogazione della normativa vigente incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.

Altre deleghe al Governo sono conferite dall'articolo 34, con riferimento alla riforma e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, e dall'articolo 35, in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica la proce-

dura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 è definita dall'articolo 36.

Infine, gli articoli da 37 a 41 riguardano, rispettivamente, la vigilanza sull'applicazione della legge, la copertura finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Nell'evidenziare, in conclusione, che il provvedimento oggi all'esame della Commissione rappresenta un'ampia, complessa ed esaustiva riforma del settore cinematografico, preannuncia il proprio orientamento favorevole, riservandosi ovviamente di valutare gli eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2016.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a recepire quanto emerso dalla discussione nella seduta precedente ovvero l'esigenza di ricomprendere, tra le finalità cui sono rivolte le iniziative da organizzare nella Giornata nazionale in memoria della vittime della strada, anche la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 ottobre 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-01692 Binetti: Ricerca, assistenza e informazione in favore dei pazienti affetti da malattie mentali e delle loro famiglie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, mi preme evidenziare che, nonostante la medesima si riferisca ad un evento, quale la proclamazione, da parte del Parlamento Europeo, del 2014 come « anno del cervello », la tematica dell'Alzheimer, così come delle demenze in generale, riveste comunque carattere di attualità tanto da aver sempre destato vivo e costante interesse da parte del Ministero della salute.

Com'è noto, con il termine demenza si indicano numerosi disturbi ad eziopatogenesi diversa ed eterogenea, caratterizzati dal deterioramento delle funzioni cognitive, in specifico della memoria, che hanno una ricaduta quasi immediata sulle relazioni interpersonali e sul comportamento di una persona fino a quel momento efficiente (DSM-IV). Ad essa si associano deficit cognitivi misurabili, alterazioni dello stato emozionale e disturbi psico-comportamentali. Di solito si sviluppa lentamente, e colpisce soprattutto le persone di età superiore ai sessant'anni. Tra il 2006 e il 2009 i tassi standardizzati di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso sono aumentati nella popolazione con 65 anni o più sia per gli uomini sia per le donne, passando, rispettivamente, da 22,1 a 26,8 per 10.000 abitanti e da 19,6 a 24,8. Secondo stime fornite dall'ISTAT, si prevede nel 2030 una percentuale di anziani affetti da demenze pari al 9 per cento circa della popolazione complessiva degli ultrasessantenni.

A differenza di molte altre patologie croniche, le persone affette da demenza possono sviluppare bisogni di cura e di assistenza già nelle prime fasi della ma-

lattia, necessitandone sempre più durante il progredire della malattia. Pur manifestandosi sotto forma di sintomi apparentemente simili, i sottotipi di demenza possono essere di tipo reversibile e irreversibile. Con specifico riferimento alla spesa e al consumo dei farmaci impiegati nel sistema nervoso, nel periodo 2007-2013 si è registrato un *trend* crescente per il consumo di farmaci impiegati nel sistema nervoso. Tale tendenza sembra essere confermata anche per l'anno 2014. Per quanto riguarda la spesa si osserva un *trend* crescente nel periodo 2007-2011; a partire dall'anno 2011 si rileva un'inversione di tendenza attesa anche nel 2014.

Come in altre malattie neurodegenerative la diagnosi precoce è molto importante sia perché offre la possibilità di trattare alcuni sintomi della malattia, sia perché permette al paziente di pianificare il suo futuro, quando ancora è in grado di prendere decisioni.

In Italia, sia gli inibitori dell'acetilcolinesterasi sia la memantina possono essere prescritti a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di valutazione Alzheimer (UVA), individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (NOTA AIFA n. 85), limitatamente ad alcune categorie di pazienti con malattia di Alzheimer.

Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla scala MMSE.

Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato.

Inoltre, è necessario considerare, accanto al ricorso a terapie farmacologiche, l'esigenza di un percorso di Gestione Integrata che consiste nella presa in carico del paziente e della sua famiglia da parte di un clinico esperto e/o di un centro esperto. La presa in carico prevede l'inserimento del paziente in un percorso clinico-assistenziale dove, secondo le fasi della malattia, il clinico o il centro esperto definiscono, in accordo con gli interessati, l'intervento più appropriato. L'ottimizzazione dell'accesso ai percorsi di Gestione Integrata deve essere una priorità per la gestione dei pazienti con malattia di Alzheimer. Il trattamento della malattia di Alzheimer e di altre demenze è un campo di ricerca ancora aperto. I principali obiettivi del trattamento sono il miglioramento sintomatico, che può consistere in una maggiore attività cognitiva, una maggiore autonomia e/o il miglioramento della disfunzione neuropsichiatrica e comportamentale; la modifica della malattia, attraverso il rallentamento o l'arresto della progressione dei sintomi e del processo alla base della demenza; la prevenzione primaria delle malattie attraverso l'intervento sui meccanismi patogenetici chiave in fase pre-sintomatica.

Recentemente, in aggiunta allo studio di trattamenti sintomatici, nuova enfasi nella ricerca clinica è stata data allo studio di potenziali approcci modificanti il decorso della malattia. Numerose strategie terapeutiche potenzialmente in grado di modificare la malattia sono state studiate e numerose altre sono in fase di sviluppo. Queste includono trattamenti che modulano l'infiammazione e il danno ossidativo. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio, le principali linee guida (EMA, FOA) concordano sul fatto che la dimostrazione di un effetto modificante la malattia – il rallentamento o l'arresto del processo di demenza – sia dimostrato attraverso il miglioramento dei segni clinici e dei sintomi della demenza cui si accompagna un cambiamento nel processo patologico sottostante la malattia. A differenza di altri stati patologici, che presentano un decorso dai tempi ridotti, la malattia di Alzheimer

ha la peculiarità di peggiorare lentamente nel tempo attraverso un processo continuo e progressivo. Ciò condiziona in maniera sfavorevole lo sviluppo in tempi rapidi di eventuali terapie, in quanto ogni nuova ipotesi terapeutica necessita di anni di studio e di osservazioni prima che se ne possa dimostrare l'effetto sulla progressione della malattia. È per questo motivo che oggi una delle priorità della ricerca è l'individuazione di biomarcatori della malattia: parametri oggettivamente misurabili che siano indicatori dei meccanismi biologici e fisiopatogenetici che sottendono alla malattia. Negli ultimi anni, l'autorità regolatoria europea (EMA), con il contributo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ha ultimato numerose procedure di qualificazione per diversi biomarcatori della malattia di Alzheimer (<http://www.ema.europa.eu/>).

Come precedentemente ricordato, i farmaci attualmente disponibili per il trattamento del morbo di Alzheimer riguardano prevalentemente la cura dei sintomi cognitivi, mirando a contenere la perdita di memoria e il senso di confusione, senza, però, trattare direttamente le cause della malattia. Per tale ragione, la ricerca attualmente in corso si sta focalizzando sui trattamenti che possano contrastare la progressione della malattia, tra cui gli agenti *disease modifying* (agenti in grado di modificare la malattia) per il trattamento di Alzheimer di entità da lieve a moderata. La ricerca farmaceutica sta sviluppando 64 potenziali nuovi trattamenti per l'Alzheimer. Tuttavia, il percorso dalla ricerca di base alla scoperta di nuove molecole è estremamente complesso, in particolare in questo settore. Una recente analisi di PhRMA ha rilevato che dal 1998 fino al 2011 si sono verificati 101 tentativi di sviluppo di principi attivi per il trattamento dell'Alzheimer. Essi, sebbene infruttuosi, rappresentano, comunque, delle pietre miliari, contribuendo a reindirizzare la ricerca e fornendo nuove informazioni che permettono l'avanzamento della scienza.

Come in precedenza evidenziato, il Ministero della salute e, per esso, l'Agenzia Italiana del Farmaco, è impegnato in nu-

merose attività incentrate a garantire il migliore percorso di sviluppo e accesso alle cure per i malati di Alzheimer. In particolare, si segnalano:

la partecipazione alle numerose procedure di qualificazione per diversi biomarcatori della malattia di Alzheimer (<http://www.ema.europa.eu/>);

la partecipazione, nell'ambito del *Green Park Collaborative Group*, alla stesura dell'evidence Guidance Document « Design of Clinical Studies of Pharmacologic Therapies for Alzheimer's Disease » (released on 11th of April, 2013);

attività di alta consulenza-scientifica (*Scientific Advice*) per valutazioni di HTA (*Health Technology Assessment*) in relazione alle nuove molecole in corso di studio;

la partecipazione a *network* di collaborazione, quale il *Coalition Against Major Diseases*, un consorzio di aziende farmaceutiche, fondazioni di ricerca, associazioni di pazienti, consulenti dei Governi e delle autorità regolatorie, incluse EMA e FDA, attivo in particolare nella lotta contro malattie neurodegenerative quali Alzheimer e Parkinson (<http://c-path.org/programs/camd/>).

Da quanto ampiamente riferito, si evince l'indiscutibile impegno del Ministero della salute nel promuovere la collaborazione tra le autorità regolatorie, l'industria farmaceutica, le istituzioni accademiche, gli enti di HTA e i pazienti, al fine di ottimizzare modelli sostenibili di sviluppo di nuovi farmaci per le patologie neurologiche.

ALLEGATO 2

5-04614 Binetti: Linee guida per rendere l'evento nascita più sicuro in tutto il territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute pone particolare attenzione all'evento nascita; ecco perché ha avviato iniziative per l'identificazione di percorsi assistenziali idonei a garantire la salute di mamma e bambino in tutto il percorso nascita. Basti pensare, a tal riguardo, all'implementazione delle azioni previste dall'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo » e al documento « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale » che sarà adottato su tutto il territorio nazionale, tramite apposito accordo che, a breve, verrà stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Entrambi i documenti si fondano sui principi di equità/facilità di accesso, appropriatezza, qualità e sicurezza ma anche sullo sviluppo di tutte le professionalità sanitarie e sul coinvolgimento delle comunità, al fine di individuare meglio i bisogni e trovare ad essi soluzioni adeguate.

Strumenti di orientamento a cittadini e operatori si stanno offrendo attraverso azioni già consolidate, quali i programmi di prevenzione nazionali, *Pensiamoci prima* e *Genitori più*, ma anche attraverso gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per la Fertilità, nonché progetti specifici finanziati dal Ministero, quali, ad esempio, il « *Contrasto alla maternità e alla paternità fragili per la prevenzione della Depressione Post Partum e dei maltrattamenti* ».

Nello specifico, l'Accordo Percorso Nascita del 2010 ha dato una spinta decisiva per l'attuazione di misure di politica sanitaria per migliorare il percorso nascita in tutti i suoi molteplici aspetti.

Tale Accordo, che ha impegnato tutte le Regioni e province Autonome, comprese quelle cosiddette « in piano di rientro » dal deficit sanitario, ad attuare azioni di riorganizzazione e di ridefinizione del percorso nascita, è scaturito dalla generale consapevolezza di dover implementare alcune misure fondamentali per garantire livelli accettabili di qualità e sicurezza per la madre e il nascituro e ridurre, nel contempo, il tasso dei tagli cesarei.

La prima delle linee di attività contenute nell'Accordo, « Misure di politica sanitaria e di accreditamento », ha previsto la chiusura dei Punti Nascita con un volume di attività inferiore a 500 parti/anno in quanto non in grado di garantire la sicurezza per la madre ed il neonato.

Tale criterio non va assolutamente letto con accezione punitiva nei confronti della popolazione, poiché non scaturisce da mere finalità economiche di contenimento della spesa, bensì quale *conditio sine qua non*, secondo la letteratura e le esperienze in materia, necessaria per garantire alla donna ed al neonato un'assistenza di livello elevato che può essere assicurata innanzitutto dall'*expertise* degli operatori e dalla presenza di adeguati standard operativi, tecnologici e di sicurezza nei Punti Nascita. Uno degli standard fondamentali, infatti, è rappresentato dal livello di operatività in guardia attiva h24 di personale qualificato che, avendo la possibilità di seguire una casistica numerosa, è in grado

di effettuare un corretto inquadramento delle pazienti ed una corretta gestione della gravidanza, mantenendo ed accrescendo nel tempo la propria competenza.

In tal senso, si sottolinea che, come dimostrato dai dati Cedap 2013, i Punti Nascita (PN) con volumi di attività inferiori a 1000 parti/anno, presentano un'incidenza media di cesarei del 38 per cento e che tale incidenza si abbassa nei Punti Nascita con volumi maggiori.

Ciò vale, ancor più, rispetto ad eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi durante il decorso della gravidanza, il parto e il *post partum* e che richiedono interventi appropriati, tempestivi ed efficaci.

L'Accordo identifica, due livelli di complessità assistenziale delle UU.OO di ostetricia/ginecologia e di neonatologia e terapia intensiva neonatale/pediatria e definisce gli *standard* operativi, di sicurezza e tecnologici cui le Regioni devono conformarsi nel percorso di ridefinizione dei Punti nascita; si tratta, peraltro, di standard a cui fa specifico riferimento anche il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 «Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», condiviso con le Regioni e Province autonome con Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in esecuzione delle previsioni del Patto per la Salute 2013-2016 e del D. L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

Sempre nel decreto ministeriale 70 del 2015 viene definito lo standard di riferimento del 25 per cento per la percentuale di tagli cesarei nei Punti Nascita con più di 1000 parti/annui e del 15 per cento nei PN con meno di 1000 parti/annui.

Le linee di azione contenute nel citato Accordo, che si conformano al modello di rete dei Punti nascita del tipo *Hub e Spoke*, vincolano inoltre le Regioni ad attivare il sistema di trasporto assistito materno (STAM) e il sistema di trasporto in emergenza del neonato (STEN).

È, pertanto, assolutamente necessario che, in connessione con la riorganizzazione dei punti nascita, si proceda ad un parallelo ridisegno delle Unità Operative di

assistenza neonatale, corrispondenti per intensità di livello assistenziale ai punti nascita, nonché all'assicurazione dei servizi di trasporto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN).

Altro punto fondamentale del citato Accordo del 2010 è stato lo sviluppo di linee guida nazionali sulla gravidanza fisiologica e per la riduzione del taglio cesareo e la previsione di un programma di implementazione delle stesse.

Le azioni di riorganizzazione della rete del percorso nascita, che riguardano ovviamente sia le strutture pubbliche, che quelle private accreditate, stanno impegnando tutte le regioni che, pur con alcune difficoltà oggettive, presenti sia nelle regioni del nord come nel centro-sud, si avviano verso una completa realizzazione di quanto previsto nell'Accordo del 2010.

Il Ministero della salute verifica costantemente che le strategie di riorganizzazione dei Punti nascita siano coerenti con le politiche convenute nell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010; inoltre, ha operato e opera tuttora sulle tematiche della sicurezza del percorso nascita una costante azione di affiancamento alle Regioni attestata, tra l'altro, dal rinnovo, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, del Comitato Percorso Nascita Nazionale (CPNn) che supporta tutte le Regioni e Province Autonome nell'attuare le migliori soluzioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita ed assicura, nel contempo, un efficace coordinamento permanente tra le istituzioni centrali e periferiche.

La particolare attenzione del Ministero verso tale problematica è attestata anche dall'inserimento nella verifica LEA di uno specifico *set* di indicatori punto dedicati al percorso nascita, attraverso cui viene svolta un'azione di monitoraggio specifico sullo stato di attuazione di alcuni aspetti delle 10 linee di azione sottoscritte da Regioni e Province Autonome nell'Accordo del 16 dicembre 2010.

Infine, recentemente, il CPNn ha avviato azioni specifiche di monitoraggio per quanto riguarda il taglio cesareo attraverso un'analisi di dettaglio dei parti se-

condo la classificazione di Robson, come raccomandato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità. Detta classificazione divide le pazienti sottoposte a taglio cesareo in 10 classi mutuamente esclusive definite in base alla parità, numero di feti, presentazione fetale, età gestazionale e decorso del travaglio e del parto e consente di:

1) comprendere se la variabilità nel tasso di cesarei tra punti nascita sia ascrivibile a una diversa composizione della popolazione che afferisce ai diversi punti nascita;

2) identificare le sottopopolazioni di partorienti maggiormente rappresentate nelle diverse classi di Robson;

3) confrontare lo scostamento della proporzione di cesarei nelle diverse classi di Robson rispetto ad uno *standard* di riferimento;

4) scegliere le classi su cui promuovere percorsi di miglioramento della pratica clinica per ridurre la proporzione di cesarei;

5) seguire nel tempo l'andamento del fenomeno.

Inoltre, nell'ambito degli interventi di prevenzione secondaria neonatale, per la diagnosi precoce di patologie che potrebbero compromettere la salute del neonato e determinare disabilità, nei nuovi LEA sono stati introdotti *screening* neonatale

per la sordità congenita e la cataratta congenita e l'estensione a tutti i nuovi nati dello *screening* neonatale, come previsto dalla recente legge n. 167 del 2016 « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie ».

Riguardo a quest'ultimo punto, anche al fine di dare attuazione a quanto precedentemente previsto dalla legge n. 147 del 2013, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) », ritengo opportuno comunicare che è in corso di registrazione presso gli organi di controllo il previsto decreto ministeriale per la definizione delle modalità e delle patologie su cui effettuare detto *screening*.

Infine, lo scorso 26 luglio presso il Ministero della salute è stato attivato uno specifico tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute nei primi 1.000 giorni di vita: dal concepimento ai due anni di età, con il compito di redigere un documento di indirizzo destinato ad operatori sanitari, genitori, educatori e *care giver*, sui principali fattori di rischio prevenibili/riducibili nei primi 1.000 giorni di vita e sulle azioni preventive utili ed efficaci per minimizzarli, prendendo in considerazione dal periodo preconcezionale, al concepimento, gravidanza, nascita, periodo perinatale e neonatale, ai primi due anni di vita del bambino.

ALLEGATO 3

5-07723 Loreface: Dispositivo per l'autocontrollo della glicemia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, ritengo opportuno, preliminarmente, precisare che Free-Style Libre® è un dispositivo composto da un lettore da indossare nella parte posteriore del braccio e da un sensore che rileva il glucosio nei fluidi interstiziali degli assistiti affetti dalla patologia diabetica grazie all'azione di un sottile filamento flessibile che va inserito sottocute (circa 5 mm) e che rimane fissato con un adesivo.

Per quanto di recente introduzione, ha già ottenuto l'approvazione all'uso in alcuni Paesi della Comunità europea, mentre nel nostro Paese alcuni centri diabetologici hanno attivato e stanno completando i protocolli sperimentali e gli studi per poterne valutare l'efficacia, il grado di sensibilità (delle misurazioni diurne e notturne) ed il profilo costo/beneficio, per la validazione necessaria in vista di una più diffusa utilizzazione.

È il caso di osservare che nel corso di procedure di verifica di questo tipo, sono considerati tutti gli elementi di rilievo tra i quali i benefici per il paziente in termini sia di accuratezza della misurazione (da

cui discende l'adeguato regime posologico) che di sensibilità dello strumento per il più efficace auto-controllo della patologia; le procedure di verifica includono anche la sostenibilità finanziaria dei costi associati all'impiego, in alternativa o in parallelo, con altri sistemi di monitoraggio tradizionalmente utilizzati.

Per quanto riguarda la fornitura con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di tale dispositivo medico, occorre ricordare che anche il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nel definire l'apposito elenco dei presidi per diabetici, continua a riportare la descrizione in generale di « dispositivi per la misurazione della glicemia », ma non descrive nel dettaglio quali specifiche caratteristiche strutturali e funzionali debbano avere i singoli strumenti erogabili ai soggetti destinatari, la cui scelta è demandata in via esclusiva alla autonoma valutazione delle Regioni, che prenderanno in considerazione sia i benefici sia i costi associati alla fornitura in relazione alle risorse disponibili.

ALLEGATO 4

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci e abbinata, recante: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada »;

evidenziata l'esigenza di ricomprensione, tra le finalità cui sono rivolte le iniziative da organizzare nella predetta Giornata nazionale, anche la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al comma 2 dell'articolo 1, tra le finalità cui sono rivolte le iniziative da organizzare nella Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, l'informazione volta alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	115
Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato	115

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 ottobre 2016.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ERRATA CORRIGE	120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Riccardo Antonio Merlo.

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C 4080 – trasmessa alla Camera dei deputati l'11 ot-

tobre 2016 – risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, del disegno di legge recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (A.S. 2287), presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.

Essa consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.

L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Tra le principali novità del provvedimento segnala:

l'istituzione nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 milioni annui;

l'introduzione di un sistema di contributi automatici per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004);

l'introduzione di contributi selettivi – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;

la previsione di apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

l'introduzione di misure di rafforzamento della disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico e audiovisivo;

la costituzione di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;

in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo;

si delega il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di: tutela dei minori nel settore cinematografico, in particolare sostituendo la cosiddetta « censura preventiva » con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti; promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci; rapporti di lavoro nel settore.

A seguito delle novità introdotte, si dispone l'abrogazione, tra gli altri, dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.

Rinvia quindi, per una dettagliata analisi dell'articolato, alla documentazione predisposta dagli Uffici, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di più diretto interesse della XIV Commissione.

Rammenta innanzitutto che l'articolo 1 affida alla Repubblica la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l'Unione incoraggia la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al settore della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 4, che individua i compiti delle regioni in materia di cinema e audiovisivo, disponendo anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione, mediante progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo.

Inoltre, le stesse regioni e province autonome sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

L'articolo 4 introduce quindi a livello legislativo statale il riferimento alle *Film Commission*, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. Si tratta di istituzioni, riconosciute da ciascuna regione o provincia autonoma, che perseguono finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e forniscono supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel territorio di riferimento.

La nuova disposizione stabilisce che lo Stato – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission* previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello « europeo e internazionale ». Occorrerebbe chiarire, sul punto, il riferimento al « rispetto dei requisiti stabiliti a livello (...) europeo e internazionale ». In particolare, occorrerebbe chiarire se il termine « requisiti » tiene luogo del termine « normativa », con riguardo al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

In materia di aiuti di Stato segnala anche l'articolo 12, che individua le tipologie di intervento finanziario dello Stato finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali a DPCM, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Prevede, inoltre, la predisposizione e la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi.

Le disposizioni tecniche applicative – che contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia

di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano – sono adottate nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

Ricorda al riguardo che la disciplina sugli aiuti di Stato è recata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il nuovo regolamento viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti « de minimis » – non soggetti a notifica – che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

Infine, segnala, tra le procedure legislative aperte a livello unionale in tema di servizi audiovisivi, la proposta di direttiva COM(2016)287 del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

La proposta di direttiva (modifica alla direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13, cosiddetta direttiva SMA) aggiorna la normativa UE nel settore audiovisivo per creare condizioni più eque per tutti gli operatori, promuovere i film europei, tutelare i minori e contrastare più efficacemente l'incitamento all'odio. La proposta delinea anche un nuovo approccio alle piattaforme online nell'intento di rispondere alle sfide poste da ciascun settore.

Rammenta infine che alla Camera dei deputati l'atto è stato annunciato ed assegnato, il 14 giugno 2016, per il merito alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti) riunite e per il parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

C. 4039 Governo

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rammenta che l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato ad Hanoi il 6 novembre 2015, è il primo accordo sulla materia tra le due Parti contraenti ed è teso alla predisposizione di un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti italiana e vietnamita.

Concluso in esito ad iniziativa italiana, l'accordo in esame è finalizzato a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.

Ricorda, in proposito, che l'interscambio totale italo-vietnamita – raddoppiato tra il 2010 ed il 2014 – mostra un trend costante di crescita. Nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4,304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio Ue-Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1,453 milioni di dollari (1.338 nel 2014, 1.173 del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso il nostro Paese hanno toccato i 2,851 milioni di dollari. Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto (dietro Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo (dietro la Germania) mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.

Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, in base ai dati locali finali del 2015, l'Italia si colloca al 31° posto su scala mondiale e all'8° su scala UE, con un totale di 340 milioni di dollari e con 67 progetti. Sono circa cinquanta le aziende italiane presenti nel Paese, di cui 33 sotto forma di IDE/*joint ventures* e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE).

Con riferimento al contenuto, l'Accordo italo vietnamita si compone di un preambolo e 14 articoli.

Nel Preambolo, le Parti fanno riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare l'esatta determinazione e riscossione di diritti e tasse su importazione ed esportazione nonché l'attuazione di misure di sorveglianza e di controllo, con esplicito riferimento alle norme di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 1 specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale; le norme salvaguardano gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.

L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.

L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti, anche mediante l'istituzione di punti di contatto.

L'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.

Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.

Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.

L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, quali scambi di visite di esperti e funzionari doganali.

L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.

La composizione delle controversie eventualmente derivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole (articolo 13).

L'articolo 14, infine, fissa la durata dell'Accordo, che è illimitata.

Quanto infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'articolo 3 stabilisce che la definizione di « amministrazione doganale » di cui all'articolo 1, par.

2, dell'Accordo si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, relativi a spese di missione, valutati in 18.615 euro annui a decorrere dal 2016. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendovi profili critici in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 711 del 19 ottobre 2016, a pagina 149, seconda colonna, settima riga, dopo la parola « favorevole », aggiungere le seguenti « con osservazioni ».

A pagina 150, prima colonna, sesta riga e decima riga, dopo la parola « favorevole », aggiungere le seguenti « con osservazioni ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)
(Svolgimento e conclusione) 121

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario PADULA, *presidente della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Mino TARICCO (PD).

Mario PADULA, *presidente della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Padula per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.45 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	123
Sui lavori della Commissione	123
Audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Nicolò Marino (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	123

Martedì 25 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente Luigi GAETTI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2016 la Commissione effettuerà una missione a Palermo, per partecipare a un convegno sulle infiltrazioni mafiose nella gestione dei rifiuti in Sicilia, organizzato congiuntamente alla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e ad Agrigento ed Enna per un aggiornamento sulla locale situazione del contrasto alle mafie.

Sui lavori della Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per mercoledì 26 ottobre 2016, alle ore 13.45.

Audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Nicolò Marino.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, Nicolò Marino, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Nicolò Marino per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 124

*Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza
del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

La seduta comincia alle 16.15.

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del
professor Roberto BALDONI, Direttore del

Centro di Ricerca in *cyber* intelligence e
information security presso l'Università
« La Sapienza », il quale svolge una rela-
zione, su cui intervengono, ponendo do-
mande e richieste di chiarimenti, il vice-
presidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-
UDC)), i senatori CASSON (PD), MARTON
(M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e la
deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	125
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione riabilitazione e apprendimento onlus (ARA) e dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	125

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO, indi della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione riabilitazione e apprendimento onlus (ARA) e dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS).

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che sono presenti la professoressa

Paola Puccini, Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali, e il dottor Nunzio Bonaccorso, Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) di Milano.

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.

Paola PUCCINI, *Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, e le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Venera PADUA (PD).

Nunzio BONACCORSO, *Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) di Milano*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*.

Paola PUCCINI, *Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali,* e Nunzio BONACCORSO, *Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di Milano Onlus,* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente,* nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, di-

chiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Esame emendamenti testo unificato C. 106-2812-3852-A	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Emendamenti C. 1658-A Zampa	5
--	---

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. Emendamenti C. 2354 Lombardi ...	5
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. Emendamenti C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
--	---

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (<i>Deliberazione</i>)	7
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
--	---

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
--	---

RISOLUZIONI:

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.	
7-01121 Mattiello: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	14

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Amministrazione e Sicurezza nazionale dell'Assemblea nazionale del Kenya, guidata dal vicepresidente Alois Musa Lentoimaga	15
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	19

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dei programmi di A/R di cui agli atti del Governo n. 339 (Acquisizione di una prima <i>tranche</i> di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico) e n. 340 (Studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale).	
Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino	21
Audizione di rappresentanti di Leonardo (ing. Daniele Romiti, Capo della Divisione Elicotteri) sull'Atto di Governo n. 340	21
Audizione di rappresentanti del Consorzio CIO (ing. Gianpiero Lorandi, Capo della Divisione Sistemi di difesa di Leonardo, e dott. Vincenzo Giannelli, Presidente e Amministratore delegato di Iveco DV) sull'Atto di Governo n. 339	21

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	22
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	25
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	27
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari. Atto n. 338 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	34
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto n. 347 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	36
AVVERTENZA	36
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	41
RISOLUZIONI:	
7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	62
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).	
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria». (COM (2015) 587 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	67
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione	67
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	70
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Atto n. 342 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-08938 Prodani: Riapertura del procedimento di VIA per l'impianto di rigassificazione GNL di Zaule	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-09026 Lodolini: Progetto presentato dalla società Snam Rete Gas nel comune di Monte San Vito	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-09103 Albini: Problematiche relative al recepimento della direttiva « Bolkestein »	78
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-02876 Peluffo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ericsson di Vimodrone.	
5-09325 Valente: Utilizzo dei finanziamenti erogati a favore dell'azienda Ericsson e iniziative a favore dell'area ricerca e sviluppo	79
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta congiunta</i>)	93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Versalis Spa, dottor Daniele Ferrari, sulle prospettive della chimica italiana	79
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	96

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
---	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-01692 Binetti: Ricerca, assistenza e informazione in favore dei pazienti affetti da malattie mentali e delle loro famiglie	102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	107
5-04614 Binetti: Linee guida per rendere l'evento nascita più sicuro in tutto il territorio nazionale	103
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-07723 Loreface: Dispositivo per l'autocontrollo della glicemia	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	114

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	106
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	115
Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato	115

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ERRATA CORRIGE	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente 123

Sui lavori della Commissione 123

Audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Nicolò Marino (*Svolgimento e conclusione*) .. 123**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 125

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione riabilitazione e apprendimento onlus (ARA) e dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) (*Svolgimento e conclusione*) .. 125

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0007280